

TERRITORIO, CITTA' E CAMPAGNA IN EPOCA FEDERICIANA: EXEMPLUM APULIAE*

Fino a qualche decennio fa le trattazioni relative al tema del territorio, studiato nei suoi elementi fondamentali, — la città e la campagna —, hanno riservato alla Puglia spazi marginali.

In modo particolare gli storici del diritto, basterebbe ricordare lo studio sugli usi civici del Cassandro¹, hanno considerato il Mezzogiorno come un'area omogenea.

Lo stesso Calasso², quando si è occupato della legislazione statutaria, non ha analizzato le città per *regiones* — così come le

* Relazione alle Seste Giornate Federiciane, svoltesi ad Oria dal 22 al 23 ottobre 1983.

¹ G. I. CASSANDRO, *Storia delle terre comuni e degli usi civici nell'Italia Meridionale*, Bari, 1943. Basti riflettere che chi ha scritto dopo l'insigne storico del diritto, occupandosi di economia pugliese, ha individuato sistemi di produzione e d'insediamenti in Puglia totalmente differenti dal resto dell'Italia Meridionale (cfr. F.M. DE ROBERTIS, *Sulle condizioni economiche della Puglia dal IV al VII secolo in Archivio storico Pugliese* (d'ora in poi citato come ASP), 1951, p. 42-64), e tali da far ritenere completamente diverso tutto il sistema della organizzazione delle cosiddette terre comuni. E già allora il De Robertis affacciava l'ipotesi di una storia economica « originale » della Puglia. D'altra parte alla ricchezza della sintesi del Cassandro non ha fatto seguito altro lavoro che possa chiarirci i principi giuridici fondamentali degli usi civici e il lavoro nelle sue parti fondamentali resta ancora indispensabile per ogni ricerca relativa al territorio.

² F. CALASSO, *La legislazione statutaria dell'Italia Meridionale*. P. I. *Le basi storiche. Le libertà cittadine dalla fondazione del Regno all'epoca degli statuti*, Roma 1929. Senza in alcun modo intaccare il valore innovativo nella storiografia giuridica che l'opera del Calasso ha avuto, resta, alla luce della metodologia odierna, il disagio di ritrovare accomunate le fonti di tutta l'Italia Meridionale, mentre sempre di più si è maturata l'esigenza di una

aveva indicate l'amministrazione normanno-sveva — ma ha ricostruito « l'elemento cittadino » unitariamente in tutto il Meridione.

Oggi non possiamo più seguire questo metodo: nei decenni più vicini a noi, per merito della storiografia meridionale, la sempre più viva presenza di contributi ha intessuto per la Puglia una così fitta rete di suggerimenti, di interpretazioni politiche, sociali ed economiche sul territorio che diventa indispensabile chiedersi se questa regione, individuata dai Normanni e dagli Svevi nelle terre di Bari, d'Otranto e della Capitanata, non debba essere studiata proprio come un territorio particolare, che ha conosciuto una linea di sviluppo autonoma e peculiare nei confronti del resto del Meridione italiano, soprattutto per quello che riguarda le istituzioni relative alle città e alla campagna.

Le ricerche fin qui condotte per ricostruire i principî della legislazione urbanistica milanese dall'alto medioevo all'epoca signorile hanno dimostrato una serrata connessione fra la città e il contado, ed è risultato così indispensabile il creare un giusto equilibrio nel territorio, da far emergere che nessun 'comune' e nessuna signoria, che tendeva alla costruzione di uno 'stato' territoriale, aveva potuto eludere la necessità di costruire un rapporto di corretta osmosi fra le forze cittadine e quelle della campagna: nella politica viscontea e sforzesca questo equilibrio era stato sorretto da leggi ben chiare, da provvedimenti amministrativi così correlati fra loro sì che si è potuto parlare di una 'politica territoriale' nella accezione semantica molto vicina a quella che l'espressione ha oggi acquisito³.

lettura della documentazione per ogni singola area. Come vedremo più avanti l'*universitas Bityecti*, ad esempio, sorta in un contesto geografico e storico ben diverso da quello di Amalfi (p. 38-39), che il Calasso pone vicino anche ad altre situazioni d'incipiente autonomia, trae invece la propria origine da cause peculiari alla cui riscoperta oggi siamo tutti impegnati per non falsare le prospettive storiche di alcuni territori. E gli esempi potrebbero moltiplicarsi.

³ F. SINATTI D'AMICO, *Per una città. Lineamenti di legislazione urbanistica e di politica territoriale nella storia di Milano*, Todi 1979. In questa politica è emerso che i maggiori risultati si ebbero quando fu « lasciata una certa libertà d'azione alle amministrazioni locali, che a seconda delle zone di pianura, di collina, di montagna o lacustri, seppero scegliere quelle regole minute

La storiografia successiva continua in questi anni a ricostruire nei suoi aspetti più minuti questa situazione economica e politica che le indicazioni istituzionali hanno proposto⁴.

Il tema della politica territoriale ha dunque una centralità propria, — insospettabile fino a qualche decennio fa —, nella ricostruzione storica di un'epoca, ma questa centralità impone di osservare città e campagna nel loro rapporto costante, senza privilegiare, isolandole, né l'una né l'altra.

Una ricostruzione della città per la campagna e della campagna per la città non è facilmente realizzabile allo stato attuale degli studi per il Meridione: per la Puglia tuttavia, i molti contributi della storiografia più recente, volti a riconsiderare lo svolgimento della storia pugliese medievale in una dimensione sempre più ricca di spunti, propongono un mosaico davvero allettante, anche se di non facile ricomposizione, soprattutto sotto il profilo istituzionale.

Questa ricerca di cui qui esponiamo più i dubbi che le certezze, nasce da un riesame della storiografia che ci precede e che ha lasciato degli spazi vuoti molto ampi, proprio per quello che riguarda il confronto tra le istituzioni cittadine e quelle agrarie pugliesi nell'epoca federiciana.

Gli studi sulla città, sui rapporti con il potere centrale, sulla cultura dei centri urbani e di terra e di mare, lasciano in ombra tutto quel territorio nel quale altri tipi di insediamenti, i quali, forse non così caratterizzati dalla piena ruralità, come i comuni

che pur nel rispetto dei principi fondamentali meglio si adattavano anche alla realtà urbana di queste piccole comunità » (p. 225).

⁴ La storiografia sul territorio centroseptentrionale è molto viva. I contributi, di diverso valore intrinseco, costituiscono un vero e proprio nuovo settore di ricerca. Cfr. per la esaustiva bibliografia: A.A. SETTIA, *Castelli e villaggi nell'Italia padana. Popolamento, potere e sicurezza fra IX e XIII secolo*, Napoli 1984, alle pp. 497-528. La messe di referenze riguarda in particolare *castra*, castelli, terre, e se a questa aggiungiamo la bibliografia del volume *Medioevo rurale. Sulle tracce della civiltà contadina*, a c. di V. FUMAGALLI e G. ROSSETTI, Bologna 1980, *Indicazioni bibliografiche per ulteriori approfondimenti*, (pp. 439-459), si può ben vedere quanto questi anni di studio hanno costruito una vera e propria cultura storica del territorio.

agrari dell'Italia centro settentrionale, hanno avuto una importanza notevole nella storia delle tre Terre di Puglia⁵.

Nel passato la storia del contado è stata roccaforte della storia del diritto, per le istituzioni agrarie, la gestione della terra e anche per la formazione della comunità rurali: il primo dato che si può rilevare dal prezioso strumento del Fiorelli, che ci porta con mano sicura fino agli anni sessanta⁶, è la totale estraneità del territorio pugliese alla storiografia del diritto agrario medievale. Ed è un fatto davvero singolare che uno dei territori con ampia vocazione agraria naturale non abbia indotto in curiosità gli storici, fatta qualche eccezione degna di nota⁷.

⁵ Manca ad oggi uno studio approfondito di tutta la trasformazione fondiaria nel passaggio dai Normanni agli Svevi. Citeremo via via nel corso di questo scritto le opere che più ci hanno aiutato a riesaminare la questione del territorio, resta tuttavia questa lacuna per l'epoca federiciana, sulla quale probabilmente queste giornate dovrebbero in parte contribuire a sollecitare nuove ricerche. Va detto altresì che la sensibilità ai problemi pugliesi cresce e dobbiamo essere grati a coloro che hanno aperto la via con indagini che hanno posto il territorio pugliese al centro delle proprie ricerche in un taglio metodologico nuovo. A volte può bastare il titolo di una raccolta di scritti a farci rendere conto delle esigenze di metodo. Cfr. M. FUIANO, *Economia rurale e società in Puglia nel Medioevo*, Napoli 1978. Lo scritto sulle *Vicende politiche e classi sociali in Puglia dopo la morte di Federico II* (pp. 113-125) apre tutta una problematica che attende risposta: il problema della « libertà » (comunque s'intenda questo termine, scrive l'A.), le motivazioni delle richieste delle *universitates* dopo Federico II, chi siano, gli abitanti delle città che cercano le autonomie cittadine, almeno amministrative, tutti questi interrogativi, a nostro avviso, derivano proprio da una carenza di elementi di conoscenza del periodo precedente, quello federiciano, che va riesaminato in tutti i suoi dettagli proprio per le terre della Puglia, in una considerazione più ampia del territorio, ove accanto alle città ci si renda conto che vi è un tessuto composito di altre presenze.

⁶ *Bibliografia del diritto agrario intermedio*. I. *Gli Studi* a c. di P. FIORELLI, Milano 1962.

⁷ In certo senso la storiografia della Puglia fino a qualche decennio fa ha curato l'epoca altomedievale, per la grande rilevanza del fenomeno bizantino e poi non ha ritrovato l'interesse se non per le epoche più vicine a noi. Ricordiamo comunque per il periodo che trattiamo: E. BESTA, *Il diritto consuetudinario di Bari e la sua genesi* in *Rivista italiana per le scienze giuridiche*, XXXVI (1903) pp. 3-113; D. NICCOLI, *Demani di Gallipoli* in *Rivista storica salentina*, III (1907) pp. 3-26; G. MANFREDI, *Il feudo di Castellana, il monastero di S. Benedetto e la contea di Conversano*. *Studio storico-giuridico a norma della Legge 16 giugno 1927 n. 1766 per il riordi-*

Dal 1960 ad oggi, con la evidente caduta di tensione avuta in generale dalla storia del diritto medievale, in particolare per la storia istituzionale, la Puglia e il suo territorio sono stati al centro di una costante attenzione da parte degli studiosi di storia economica oltreché da parte di chi ha esaminato le forme di insediamento⁸.

Tuttavia la storiografia politica, che ha privilegiato tanti aspetti della civiltà normanno-sveva ed è così vivace nella ricerca di temi sempre più vivi⁹, non ci consente di trovare opere di sintesi fra tanto particolarismo, né ci indica la via per ritrovare i contenuti di quella cultura, così spesso ricordata¹⁰, le radici in cui affonda, le espressioni istituzionali avute, quelle tradizioni cioè di città e di terra che hanno fatto della Puglia un'unità molto cara a Federico II.

namento degli usi civici, Bari, 1935; V. TIRELLI, *La « universitas hominum Altamura » dalla sua costituzione alla morte di Roberto d'Angiò*, in ASP. IX (1956), pp. 51-144. Potremmo dire che proprio con questo studio si apre una nuova prospettiva nello studio delle *universitates* pugliesi e sul loro territorio.

⁸ Non è questa la sede per una rassegna bibliografica, e pertanto indicheremo via via i contributi ai quali facciamo riferimento: resta da dire però che una bibliografia completa di tutti gli scritti relativi al territorio pugliese è auspicabile ed è in corso presso l'Università Cattolica di Milano una tesi con questo argomento.

⁹ Vanno segnalati per questo tutti i convegni promossi in Puglia dalle università, dalla deputazione di storia patria, quelli dei comuni Messapici, le giornate federiciane di Oria giunte alla quinta pubblicazione, in certo senso va ricordata con ammirazione questa ripresa della storiografia che da locale sta portandosi a livello generale, proponendo la questione storica del Meridione attraverso un territorio con uno sviluppo particolare.

¹⁰ G. CASSANDRO, *Le istituzioni giuridiche normanne sotto Roberto il Guiscardo in Roberto il Guiscardo e il suo tempo. Prime giornate normanno-sveve* (Bari maggio 1973), Roma 1975, pp. 67-90. In questo scritto in cui è messa in luce la labilità strutturale dei legami feudali normanni, che alterano vincoli personali a quelli reali, senza una distinzione precisa e comunque con una linea politica e istituzionale che non si può ricollegare all'Europa coeva, Cassandro afferma che la Puglia fu « terra ricca di tradizioni, dove si era svolta una vivace vita statale sia nelle zone longobardiche che in quelle bizantine (p. 71) ». La ricostruzione di queste tradizioni non è facile, anche oggi che sempre più la documentazione privata dei monasteri, delle città viene riportata alla luce critica; il vivere cittadino appare confuso, e la presenza di elementi così vari, come quello commerciale, militare, agrario s'intersecano spesso nella stessa area tanto da far dubitare che si possano portare con facilità

Rispettosi del giudizio del Calasso che riteneva 'deviatori' i confronti con le situazioni del Centro-nord¹¹, non resta che avvicinarsi alle fonti pugliesi con estrema umiltà, prendendo il via dai primi segni, dalle parole che indicano il territorio.

Quali termini sono dedicati alla città, quali alla campagna, proprio dove attorno all'abitato ruota una società completamente agraria, o dove dentro le stesse mura 'cittadine' vive la gente della terra? Dove finisce la città, dove comincia la campagna?

Sono proprio le molte carte pugliesi a indurre in questa incertezza.

Abbiamo iniziato a leggere le fonti 'ufficiali', quelle del *rex Siciliae*¹².

I termini usati per il territorio sono sempre molto precisi, e con il maturarsi delle istituzioni periferiche si raggiunge una sempre maggiore tecnicità del linguaggio. Nei documenti amministrativi si usano i termini con una maggiore libertà, e si cerca di evitare qualsiasi incertezza legando le espressioni alle situazioni concrete.

alla luce gli elementi costitutivi di queste tradizioni. Trani, ad esempio, terra che avrà anche una propria legislazione del mare, mantiene a lungo un'economia totalmente rurale, confermando quello che Coniglio scrive sulla nascita di conflitti nelle cittadine costiere fra mercanti con il Levante e agrari legati allo sfruttamento delle terre. Cfr. G. CONIGLIO, *Elementi pelecristiani nelle pergamene di Trani* in *Vetera Christianorum*, 10 (1973), 2 pp. 375-6. R. COLAPIETRA, *Profilo storico-urbanistico di Trani dalle origini alla fine dell'Ottocento* in ASP, XXXIII, (1980), pp. 1-107.

¹¹ F. CALASSO, *op. cit.*, p. 35. L'A. riconduce agli inizi del Mille la costituzione di una organizzazione 'politica' cittadina, nata da « quel senso d'isolamento che la città ormai provava da molto tempo, fin da quando s'erano viste costrette a difendersi da sole contro i Saracini e gli Slavi » (p. 36). In questa lotta per la sopravvivenza « siamo lungi dal possedere idee limpide sulle manifestazioni dell'attività popolare » (p. 37). Questo scriveva Calasso nel 1929, ma cinquant'anni dopo resta di difficile ricostruzione la situazione istituzionale se non si riprendono tutte le fonti oggi più ricche e non ci si propone di rileggerle sotto questo profilo.

¹² Per le fonti federiciane abbiamo usato l'edizione dello Huillard-Bréholles: *Historia Diplomatica Friderici secundi, sive Constitutiones, privilegia, mandata quae supersunt istius imperatoris et filiorum eius. Accedunt epistulae paparum et documenta varia. Préface et Introduction*, tomi I-VI, Partes XII, Paris 1852-1860. Ci atteniamo al testo di questa edizione anche nelle caratteristiche ortografiche e indichiamo la fonte con la sigla H.B., seguita dal numero del tomo, della parte e della pagina relativa. Le *constitutiones* sono indicate con C.

Pare quasi che ci preoccupi continuamente della intellegibilità delle indicazioni che da parte imperiale vengono inviate nella periferia del regno: una cura per un effettivo rispetto delle disposizioni che abbiano soprattutto un contenuto di carattere economico.

Basterebbe notare che nelle *Constitutiones* la Puglia è divisa in *regiones*, ma quando nella documentazione di carattere amministrativo si deve far riferimento ai tre giustizierati, si indicano sempre con *Terra Ydronti*, *Terra Bari*, *Capitanata*¹³.

¹³ Dopo i recenti studi sulla terminologia normanna riteniamo che diventi sempre di più necessario avvicinarsi alle fonti del Meridione con l'attenzione vigile anche nel periodo federiciano sebbene vi sia stato un rinnovellato uso generale della lingua latina. Cfr. soprattutto, per il nostro specifico argomento V. von FALKENHAUSEN, *L'incidenza della conquista normanna sulla terminologia giuridica e agraria nell'Italia Meridionale e in Sicilia, in Medio Evo rurale* cit., pp. 221-245. Per la lingua giuridica greca v. *Die Konstitutionen Friedrichs II von Hohenstaufen für sein Königreich Sizilien, Ergänzungsband, 1 Teil, der griechische Text, herausgegeben und eingeleitet von Th.de Lieck-Buyken, Köln-Wien, 1978, I.*

Il territorio pugliese è indicato nei primi anni del regno come *ducatus Apuliae*: nel 1198 (H.B., I, I, 12) Costanza dà al figlio il titolo di *rex Siciliae, ducatus Apulie et principatus Capue*. La stessa indicazione viene dalle fonti di parte pontificia. L'*Apulia* viene ricordata come un territorio unitario geograficamente, ma la divisione amministrativa in *terra Bari*, *Ydronti*, *Capitanate*, è ripetuta tutte le volte che si deve far riferimento alle magistrature che sovrintendono al governo amministrativo delle *regiones*. Il termine *regio* è tipico delle fonti legislative e gli *iustitiiarii* difficilmente vengono indicati con *regionis*, ma *terre* e ciò anche dopo l'emanazione delle leggi del 1331. (H.B., V, II, 725, 793, etc.). Ettore di Montefuscuro è spesso chiamato semplicemente come *iustitiiarius Apulie* (H.B., V, II, 907). Si usa una volta *homines regionis* (H.B., V, II, 906).

Riportiamo il doc. tarantino come indicativo di uno stile della curia: *Principatum Tarenti, videlicet a porta Roseti usque ad ortum fluminis Brandani cum comitatibus Montis Caveosi, Tricarici et Gravine, prout comitatus ipse protenditur a maritime Terre Bari usque ad Polinianum, et ipsum Polinianum cum terris omnibus a Poliniano per totam Maritimam usque ad dictam portam Roseti* (H.B., VI, II, 606). Riportiamo alcune altre espressioni significative: *in tenimento Cammarum prope Barolum terras laboratorias ... palude Baroli in demanio nostro cum omnibus pertinentiis illius ordi et vinearum ... totum quod habemus in demanium apud Casale quod dicitur Tussanum* (H.B., I, II, 919) ... *locus qui dicitur Alimini et unam in eodem loco piscariam* (H.B., I, II, 641), *terras Calomodii cum pertinentiis suis, ortis, et terris ... casale Ciani cum terris Caserani, ... Casale Quatuormachine ... homines qui sunt in casale Melpuniani ... Vernule casale* (H.B., I, II, 13). Gli esempi

Il termine *terra* vive poi nei documenti anche nella sua valenza di ambito qualificato dal nome di una località vicina: basterebbe leggere l'indicazione di *principatum Tarenti* per rilevare un uso comune di *terra* per porzione di territorio, individuabile evidentemente per consuetudine nei suoi confini. Si potrebbe rilevare, ad essere molto sospettosi, una varietà di parole scelte con minore attenzione forse, negli anni che precedono la coniazione delle leggi fondamentali, per indicare gli elementi del territorio: *tenimentum*, *locus*, *pertinentiae*, *casale*, *demanium*, *terra*, *terra laboratoria*¹⁴.

Per tutto il periodo del regno federiciano, dall'inizio alla fine, sorprende la conoscenza molto precisa della struttura agraria e commerciale della *Apulia*: non a caso Brindisi viene chiamata *terra que videtur esse caput terrarum maritimarum Apulie*; anche se nel documento tanta gratificante attribuzione è legata tuttavia alla necessità di chiedere il rifacimento di *darsane lucide et murate* per ben venti galee alla fonda¹⁵.

si moltiplicano e non deve sorprendere la costante conoscenza anche morfologica del territorio, dovuta certamente ai contatti diretti che Federico III aveva con i propri funzionari e agli spostamenti che la stessa curia era costretta a fare per seguire l'imperatore in tutti i suoi viaggi e nelle soste che spessissimo lo videro in Puglia. G. FASOLI, *Castelli e strade nel Regnum Siciliae. L'itinerario di Federico II in Federico II e l'arte del duecento italiano*, Atti della III settimana di studi di arte medievale dell'Univ. di Roma (15-20 maggio 1978), Galatina, Congedo 1980, vol. I, pp. 27-52. Gli anni che dimostrano una presenza quasi costante in Puglia vanno dal 1225 al 1229 quando, dirà Federico II nel 1238, *in primis annis in Apulia rebelles domuimus* (H. B., V, I, 268). In quel periodo si può dire che non vi sia centro urbano o castello in cui l'imperatore non vada: e non soste. È legata a questa presenza l'aver appreso anche di alcune specialità della alimentazione pugliese. Cfr. la richiesta di scapece (*askipicia*) che lo Huillard Bréholles si affrettò ad annotare quale *de pisculis jure pisculari conditis quorum usus in Leccensi provincia apud Gallipolim, Tarentum et Brundisium nostris adhuc temporibus frequentes habetur* (H. B., VI, II, 861), oppure il desiderio di ricevere a corte lo *zuccaro violaceo* (H. B., V, II, 751). Diremo poi della conoscenza approfondita delle produzioni animali e vegetali.

¹⁵ Cfr. H. B., V, II, 686. L'importanza dei porti nella storia meridionale è stata ricordata di nuovo dal Cassandro, che ha riproposto la necessità di vedere nel commercio pugliese una delle componenti più rilevanti nella formazione di una cultura peculiare. G. CASSANDRO, *I porti pugliesi nel Medioevo nei Saggi di Storia del diritto commerciale*, Napoli 1978, pp. 355-394. Di recente il Cilento ha dedicato attenzione particolare alle conseguenze che le restrizioni delle *libertates* anche delle città portuali verso l'esterno, come quelle

I termini per indicare il territorio dunque ci sono, la conoscenza delle località appare assicurata e geograficamente e nelle sue caratteristiche morfologiche: dentro questo territorio vivono città e campagna. Quali città?

Per Federico II nel 1242 parla un documento che dovrebbe apparire inequivocabile: al *colloquium generale* che si terrà *apud Fogiam in festo Palmarum*, sono invitati tutti e tre i giustizieri delle terre pugliesi, quello d'Otranto, di Bari e della Capitanata. L'Imperatore e re della Sicilia vuole che partecipino anche *duos nuntios de unaquaque civitate et unum de unoquoque castro de iurisdictionis que in demanio nostro tenentur ad praesens*¹⁶.

Per di più un invito riservato e particolare è destinato alle città *speciales*; è convocato l'*universus populus Idronti, Brindisii, Tarenti, Matere, Gravine, Baroli, Trani, Bari, Monopoli, Botonti, Iuvenatii, Vigiliarum, Melficte, Monti Sancti Angeli, Syponi, Civitatis, Troje*.

della isopolitia fra Bari, Molfetta e Monopoli con Ragusa, di Bari con Cattaro, avrebbero determinato fra questi una riconversione della economia nei mercati interni. Cfr. N. CILENTO, *Centri urbani antichi scomparsi e nuovi nella Campania medievale* oggi in *Città e Regno nel Medio Evo meridionale*, pubbl. f.c. Univ. Salerno, 1983, pp. 5-35. Questa considerazione che viene da uno studioso attento delle relazioni del « comune pugliese » con le sponde mediterranee, anche sotto il profilo storiografico, merita di essere certamente ripresa, perché può aver segnato un'apertura della Puglia interna a quel cosmopolitismo prima riservato alle aree costiere. N. CILENTO, *I rapporti del « comune pugliese » con le città delle due sponde adriatiche negli studi di Trani e gli « Ordinamenta »*, loco cit., pp. 75-88. Federico II, pur privando i porti delle libertà cittadine, non ne soffocò l'efficienza: nel 1229 nel piano di ricostruzione dei *castra* ne pose uno a difesa *supra portum Brundisii quod est inter civitatem nostram Brundisii et castrum Horye* (H. B., III, I, 131) e successivamente volle la costruzione di San Cataldo e quello di Torre a Mare (H. B., V, I, 419), quest'ultimo custodito da un cittadino brindisino e con l'assegnazione di un notaio ostunese. Anche la Bocchi ha sottolineato questo fervore di iniziative per le città di mare, Barletta, Trani, Bari, Brindisi, Lecce, con i nuovi *castra* che tutelano la costa dall'alto della città. F. BOCCHI, *Castelli urbani e città nel regno di Sicilia all'epoca di Federico II*, in *Federico II e l'arte del duecento italiano* cit., pp. 53-98.

¹⁶ H. B., V, II, 793: *Cum igitur apud Fogiam in festo Palmarum primo venturo colloquium indiximus generale ubi de fidelibus nostris aliquos ex singulis partibus volumus habere presentes, duos nuntios de unaquaque civitate et unum de unoquoque castro iurisdictionis tue que in demanio nostro*

Quali le differenze che Federico II, istituzionalmente attribuisce alle *speciales civitates*?

Da ognuna delle *civitates* comuni verrà alla grande assemblea una rappresentanza composta da due delegati, dai *castra* verrà un solo membro. Ma dalle altre? Ci si attende una partecipazione illimitata?

Il *Liber Augustalis* aveva già precisato che nessun delegato delle città più o meno illustri poteva avere delle funzioni ufficiali di rappresentanza o giurisdizionali; il dettato della legge era stato ben chiaro: *praecipimus ut amodo potestates, consules seu rectores in locis aliquibus non creentur, nec aliquis sibi auctoritate consuetudinis alicuius vel ex collatione populi officium aliquod aut jurisdictionem usurpet*¹⁷.

tenentur ad praesens, praeter civitates illas quibus de mictendi earum nuntius literas mictimus speciales. Si distinguono dunque tre tipi di centri: le città qui indicate che potremmo chiamare comuni, quelle speciali e i castelli. Adoperiamo questo termine d'ora in poi per comodità anche se conosciamo le molte difficoltà che la terminologia ci pone proprio per questi territori (Cfr. SETTIA, A. A. *Castelli e villaggi nell'Italia padana. Popolamento, potere e sicurezza fra IX e XII secolo*, Napoli 1984, passim.). Per la Puglia di grande aiuto per rendersi conto della varietà delle situazioni ambientali e abitative cfr. A. BRUSCHI, G. MIARELLI MARIANI, *Architettura sveva nell'Italia meridionale. Repertorio dei castelli federiciani*, Firenze 1975.

¹⁷ *Qua pena universitates teneantur que creant potestates et alios officiales.* (H. B., C., II, L.) La motivazione della disposizione è data dalla volontà di abolire *usurpationem illicitam que in quibusdam partibus regni nostri invaluit*. La costituzione imperiale venne emanata appena un anno dopo che le terre pugliesi avevano tentato di sottrarsi al potere: Bari, Altamura, Trani, Foggia, Civita, Troia erano state quelle città indicate dalle fonti se non come ribelli apertamente per lo meno *in dubiam fidem* (H. B., III, I, 152). Bari, Brindisi e Andria erano invece uscite allo scoperto. Nel 1229 l'imperatore dedicò due mesi, luglio e agosto, per *reducere istam partem ad suas leges* con la propria presenza. Molto facile ipotizzare che il *Liber Augustalis* risenta di queste vicende e che dopo quasi un decennio possano essere maturate condizioni diverse e tali da far considerare le molte città pugliesi fidedegne. Non fu certamente l'ostilità piegata e la nuova fedeltà un criterio discriminante per divenire *speciales*: nell'elenco sono presenti alcune città ex-ribelli e ne mancano altre. I canoni della specialità sono da ritrovarsi altrove e ancora non è stato fatto. Cfr. C. CALISSE, *Storia del Parlamento in Sicilia dalla fondazione alla caduta della monarchia*, Torino, 1887, App. n. XLVI, Lettera di convocazione, Foggia 8 aprile 1240.

Una riedizione, quindi, in negativo del *Privilegium Constantiae*, rafforzata per di più dalla proibizione di *non gerere iustitiarie officium* da parte dei *prelati ecclesiarum*, dei *comites*, dei *barones*, dei *milites* e delle *locorum universitates*.

Le città erano dunque indicate come *universitates* e come *loci* nei quali in altri tempi per consuetudine potevano essere attribuiti, *ex collatione populi*, uffici e incarichi pubblici.

Il venire all'assemblea non significava dunque svolgere alcuna di queste mansioni compromettenti, e in certo senso gli stessi *nuntii* non avevano una vera delega formale.

Verrebbe anche da chiedersi che cosa in fondo venivano a fare tutte queste città, ma soprattutto bisogna chiedersi perché questo accadeva in modo così specifico per i tre giustizierati di Puglia.

Già nel porci questa domanda abbiamo indicato la necessità di guardare a questo territorio nel periodo federiciano con un'attenzione particolare. Infatti, se confrontiamo i testi legislativi e quelli diplomatici, ci si rende conto di una maggiore concretezza di questi ultimi, e dove nelle leggi i *loci* sono indicati tutti in senso generale senza distinzione, e così le *universitates loci*, nei documenti specifici relativi alla Puglia emergono elementi molto più corrispondenti alla realtà.

Non è facile tuttavia ricostruire il territorio agrario e urbano dei giustizierati.

Se al *colloquium generale* le città convocate *specialiter* più a Sud sono Otranto e Brindisi per la penisola salentina, e Matera e Gravina per il territorio delle Murge, dobbiamo ammettere che erano *civitates* — così la documentazione locale le indica — Oria, Ostuni, Lecce stessa e tutto il territorio di *Tarentum* era già delimitato dai documenti imperiali con precisione inequivocabile¹⁸.

¹⁸ Il territorio tarantino, anche se la città appare *specialis* era ricco di insediamenti e anche la viabilità apriva i centri della zona a essere considerati piccole città, così come questo accadeva per il territorio del Brindisino e pertanto stupisce veramente che Oria e Ostuni fossero considerate alla stregua di piccoli insediamenti non ricordati. Allo stato attuale degli studi non riusciamo a trovare un elemento che ci chiarisca questa discriminazione. Per di più nella *inquisitio* di tutti i *castra* ordinata nell'anno precedente alla convocazione a Foggia fra i *castra* esenti in terra di Bari e d'Otranto ci sono anche Ostuni e Oria (H. B., V, II, 413).

Ma risalendo più a Nord tra le città non convocate con attenzioni particolari dobbiamo rilevare Conversano, la cui messe di documenti ci dimostra un'attività cittadina notevole, posta com'era allo svincolo della strada interna della Murgia, così come non possiamo trascurare Polignano o Gioia del Colle.

Vi è un altro documento che ci costringe a un'ancora più attenta riflessione, la carta di confinazione della città 'inventata' da Federico II, Altamura.

Il documento che indica con certezza la nascita di un centro « cittadino » è legato alla necessità di dare ad Altamura il proprio territorio, confinandolo fra le terre di Gravina, Matera, Binetto e di Bitetto: l'ordine di creare certezza nell'appartenenza delle terre della *universitas* altamura è del 1243¹⁹.

Il Tirelli ne ha studiato i precedenti²⁰; a noi è venuto il dub-

¹⁹ *Le carte di Altamura (1232-1502)* per A. GIANNUZZI, Bari 1935 nel *Codice Diplomatico Barese*, XIII. doc. n. 2. a.D. 1243 (12 febbraio, ind. I). A noi interessa qui esclusivamente annotare la terminologia e la presenza accanto al giustiziere di Bari, di due cittadini (*cives*) baresi, di due notabili di Andria, di tre di Montepeloso, altri di Guaragna e di Spinazzola. Le espressioni relative a coloro che coltivano son *...quicumque de hominibus ipsius terre Altamure seminaverit in tenimento predicto;... ad securitatem hominum Altamure presentium et futurum*. Per i funzionari di rilievo e i rapporti con la *universitas*: *presentatum in iudicio et apud acta curie indicis Orlandi et magistri Jobannis Marogoni imperialium delegatorum per iudicem Angelum iudicis Friderici Syndicum universitatis Altamure;... presentatum in iudicio et apud acta curie viri nobilis Philippi Coppule de Neapoli imperialis iusticiarii et vicarii per notarium Angelum iudicis Philippi procuratorem universitatis hominum Altamure*. È già importante notare che la confinazione riguarda tutte le terre che gravitano fra Matera, Gravina alla cui diocesi Altamura appartiene, Binetto e Bitetto. Un territorio dunque agricolo, ma vicino a *civitates speciales*, come Matera e Gravina.

²⁰ V. TIRELLI, *La « universitas hominum Altamure »*. *Dalla sua costituzione alla morte* in ASP, IX (1956), pp. 31-144. Mentre sulle origini effettive della *universitas* le fonti sono ancora incerte, il documento sopra riportato appartiene al momento della certezza e quindi anche al periodo in cui l'uso delle parole è più maturo e rispondente alla realtà comunitaria. Concordiamo con il Tirelli che il momento dell'inquisizione sui confini si lega a tutta la vivacissima attività amministrativa in Puglia a partire dal 1237 in poi che aveva portato a numerose *inquisitiones* e alla istituzione dei *provisores* in terra di Bari e Otranto. Altrettanto nota è l'attività svolta per il controllo dei castelli (E. STHAMER, *Die Verwaltung der Kastele in Königreich Sicilie unter Kaiser Friederich II und Karl I von Anjou (die Bauten der Hohenstaufen in Unteri-*

bio che questa confinazione si sia resa necessaria proprio dopo l'incontro di Foggia; i nunzi delle città limitrofe avrebbero perso un'ottima occasione per dire all'imperatore e ai suoi funzionari, così ben disposti in quel *colloquium generale*, voluto come prova di saggio governo, le difficoltà che il recente ripopolamento della terra di Altamura aveva comportato nella tradizionale suddivisione delle terre da coltivare. Il documento infatti ribadisce alcune usanze di *comunalia*.

Alla nostra faticosa ricerca di elementi linguistici che ci aiutino a chiarire la situazione istituzionale questo documento appare prezioso: la sua epoca ci fornisce un uso legato alla maturità delle istituzioni federiciane, e in certo senso possiamo considerare consolidati a questo punto i termini usati. Nella carta si parla di *homines terre Altamure*, e di *homines Altamure*, poi si usano le espressioni *universitas Altamure* e *universitas hominum Altamure*. Queste quattro espressioni non sono usate indifferentemente: il *syndicus* ch'è giudice di Federico II è *syndicus universitatis*, il notaio che svolge funzioni di pubblicità a favore degli abitanti è detto *procurator universitatis hominum*.

L'*universitas* non racchiude *tout-court* terra uomini e istituzioni, ma è *universitas terre* tutte le volte che è necessario individuare il territorio e *universitas hominum* in tutti i casi in cui si deve provvedere a regolare i rapporti « personali », legati cioè agli *habitatores*, sia che si tratti di rapporti di conduzione che di rapporti intersoggettivi della comunità.

Un riscontro *a posteriori* di quanto diciamo qui è dato dal documento relativo al reclamo fatto dagli Altamurani all'epoca di Carlo D'Angiò nel 1274, per ricordare il sistema dell'insediamento voluto da Federico in tempi felici, dove si ripete il termine *universitas hominum*, mentre scivola dal calamo anche un *cives ipsius terre* che ben si addice ormai all'*inhabitare* e soprattutto al *morari* per tanti anni²¹.

talien), Leipzig 1914, p. 36 segg.), che ci garantisce una perfetta conoscenza delle situazioni locali e quindi la sicurezza che i documenti ufficiali, come quelli sopra riportati, si attevano al contesto amministrativo del tempo.

²¹ Non in questa sede va ripreso il tema dei rapporti personali che sopravvivono nelle *universitates* in epoca federiciana: tuttavia la lettura delle *constitutiones* e soprattutto delle aggiunte, posteriori al 1231, lascia intravedere la possibilità di riprendere l'argomento con una storicizzazione del feno-

Un dubbio: se gli *homines universitatis Altamure* avessero commesso uno dei reati previsti nel *Liber Augustalis*, se lo avessero commesso *uti singuli*, avrebbero dovuto essere puniti con la minor pena come *rustici* o con quella maggiore come *burgenses*?²².

Non dovevano esservi dubbi quando si fosse trattato degli uomini che appartenevano alle *terre Calamodii*, al *casale Ciani*, o alle *terre Caserani*, o al *casale Quatuormachine*, o degli abitanti del *locus qui dicitur Alimini*, oppure di coloro che dovevano *in demanio*

meno degli insediamenti voluti da Federico II e della relativa e possibile « tutela » imperiale, volta alla ricerca di un'á piena *fidelitas*, ma per ciò stesso destinata a ottenere un favore costante delle comunità, soprattutto in terre che pochi anni prima avevano avuto la forza di contrastare il potere imperiale. Daremo poi qualche accenno a questo rapporto fra norme per il « contado » contenute nella parte centrale del *Liber Augustalis* e quelle seguenti: qui indichiamo soltanto che la nostra indagine ha tenuto conto del passare degli anni proprio in Puglia, territorio in cui l'economia rifioriva e in buona parte si rafforzava anche l'agricoltura. Cfr. M. FUIANO, *Economia rurale e società in Puglia nel Medioevo*, Napoli (Studi e ricerche), Napoli 1978, soprattutto il saggio *Vicende politiche e classi sociali in Puglia dopo la morte di Federico II*. L'A. introduce un'acuta valutazione del significato di libertà in questo momento storico, così delicato per l'affermazione di autonomie di ben altro contenuto nel Nord dell'Italia (p. 117 e segg.). Già il Gaudioso aveva letto nella natura giuridica delle autonomie cittadine del *Regnum* un fondamento consuetudinario che aveva ritrovato la propria forza proprio nelle sentenze dei giudici che dovevano attenersi alle consuetudini locali per espressa regola tratta dal *Liber*. M. GAUDIOSO, *Natura giuridica delle autonomie cittadine nel « Regnum Siciliae »*, Catania 1932, p. 31.

²² *Carte di Altamura* cit. doc. 12, A.D. 1274. Estremamente interessante l'attenta ricostruzione del Tirelli della costituzione di una popolazione *ex novo* in un'area così gravata da influenze politiche e economiche legate alla decima della baiulazione e del terratico. Cfr. TIRELLI, *loco cit.*, p. 74 e segg. Si ha la certezza dalla lettura di queste carte di una crescita del valore dei rapporti personali, intersoggettivi degli abitanti, nella gestione del territorio, destinati alla tutela di una sopravvivenza. Un documento del 1278, sempre nelle carte altamurane, espressamente fa riferimento a usi reciproci d'acqua e di pascolo: *homines Binetti in tenimento Altamure et homines Altamure in tenimento Binecti consueverunt habere aquas et herbas communiter inter eos pro usu hominum et animalium locorum ipsorum*. Le ragioni di queste comunanze sono ovvie a chi consideri che ad Altamura nevica e a Binetto no, che a Binetto l'acqua può esaurirsi d'estate e ad Altamura no. Sono diritti legati alla possibilità di coltivare e allevare, nonché alla stessa sopravvivenza delle popolazioni: di qui la difesa ad oltranza di essi contro ogni potere e in un certo senso la loro ineliminabilità.

portare i cereali dal *casale quod dicitur Tussanum*²³, tanto per ricordare un altro territorio e per fare notare la conoscenza puntuale di tutta l'area pugliese da parte della cancelleria federiciana. Si potrebbe dire che proprio la conoscenza così dettagliata delle *regiones* consentisse ai magistrati di non fare errori: del resto la grande considerazione per le situazioni locali era stata fra i principî base dell'ordinamento generale della giustizia federiciana. Gli *homines loci* non avevano il diritto di scelta dei propri magistrati, come nell'Italia comunale del Centronord, ma potevano indicare *cum litteris testimonialibus* quali futuri giudici e notai erano in *ipsius loci consuetudinibus instructi*²⁴.

²³ Le costituzioni federiciane prevedono pene diverse per i *rustici* che si siano resi colpevoli del reato di *illicita portatione armorum et pene percussentium cum eis*, (C., I, X) e per i *comites*, i *barones*, i *milites*, i *burgenses*; i *rustici* hanno la pena di minore entità. Riprenderemo nelle pagine seguenti quali indicazioni si possono trarre da queste norme.

²⁴ Rileggiamo la norma molto spesso riportata per indicare la caduta di ogni libertà cittadina: *usurpationem illicitam que in quibusdam partibus regni nostri invaluit abolentes, precipimus ut amodo potestates, consules seu rectores in locis aliquibus non creentur, nec aliquis sibi auctoritate consuetudinis alicuius vel ex collatione populi officium aliquod aut jurisdictionem usurpet; sed officiales tantum a nostra majestate statutos vel de mandato nostro, scilicet magistris justitiarios, justitiarios, camerarios, bajulos et iudices ubique per regnum volumus esse et tam jura nostra quam nostrorum fidelium ministrare. Quecumque autem universitas in posterum tales ordinarerit, desolationem perpetuam patiat, et omnes homines ejusdem civitatis angarii in perpetuum habeantur. Eum vero qui aliquid de officiis supradictis susceperit, capite puniri censemus*. (C., III, L). La pena di morte per chi violi personalmente la regola, la *desolatio*, l'abbattimento, la distruzione per la *universitas* ribelle. Ma questa legge trova il suo completamento in quella successiva che colma il vuoto dell'aver proibito di esprimere attraverso queste magistrature cittadine la « cultura » giuridica delle *universitates*, la loro tradizione, quella tradizione che nella costituzione *Puritatem* (III, LXII) permetteva alle *consuetudines approbatae* di entrare nell'ordinamento *ad supplendum* delle costituzioni imperiali. La costituzione *in locis demani nostri* stabilisce l'ordinamento giudiziario e quello amministrativo e predispose un sistema di legalità per l'approvazione delle *consuetudines*: *...Predicti autem tam iudices quam notarii cum litteris testimonialibus hominum loci ipsius in quo statuendi sunt, ad presentiam nostram vel ejus qui vicem nostram in absentia nostra in regno universaliter procurabit, accedant. Que littere testimonium fidei et morum iudicis vel notarii statuendi continere debebunt, et quod in ipsius loci consuetudinibus sit instructus. Examinationem autem litterature et etiam juris scripti examini nostre curie reservamus*. (C., I, LXXIX). È questo un corollario che non

Questa norma, a nostro giudizio, stabilisce un legame continuo e concreto fra città, campagna e potere centrale, proprio attraverso la ricerca dei contenuti effettivi delle consuetudini.

Se infatti giudici e notai devono conoscere le consuetudini dei luoghi per essere abilitati a svolgere le loro funzioni essi diventano rappresentanti del potere pubblico, ma nello stesso tempo espressione delle realtà locali: sono le vere forze operative del decentramento nel territorio. Forse spettava ad essi decidere la *qualitas* dei propri amministrati nella giustizia e negli atti pubblici da redigere, e soltanto questi giudici e notai erano consapevoli di avere dinanzi a sé *burgenses o rustici*. Ma questa situazione ne veniva a determinare molte altre e per prima quella di qualificare il territorio secondo la tradizione e l'uso che di esso era stato fatto, con la conseguenza per noi che la documentazione privata e pubblica diventa l'unica fonte sicura per poter acquisire i dati inerenti al territorio. Se le carte parlano di *civitas Altamure*, o *Bitecti*, ciò significa che l'uso e la consuetudine fa considerare i centri urbani, anche ad economia prettamente rurale, città. E la campagna?

Fin qui abbiamo seguito la via faticosa dell'indagine terminologica, che ci ha proposto sì i termini relativi ai luoghi, alle strutture del territorio rurale, ma che non ha ancora aperto uno spiraglio sull'assetto degli insediamenti rurali. I termini *casale*, *tenimentum*, *terra*, appaiono tutti ricompresi nella grande categoria del *demanium*: e questi distretti rurali, chiamiamoli così per indicare appezzamenti, aree maggiori organizzate in masserie e non, si collocano fra le *civitates* e i *castra*.

Le carte della Puglia, quelle note e quelle che vengono pubblicate anche di recente, confermano quanto gli storici hanno da tempo

è stato esaminato in tutta la sua efficacia sostanziale di collegamento fra le consuetudini «periferiche» e il centro. Ma un vero disegnatore di accentramento, come Federico II, non avrebbe mai potuto trascurare la necessità che le consuetudini fossero note ai propri giudici e notai, soprattutto in un *regnum* in cui confluivano almeno tre culture giuridiche, quella bizantina, quella romana e quella germanica. In questa legge si esprime anche quella ricerca di legalità che il Colliva ha ampiamente esposto. P. COLLIVA, *Ricerche sul principio di legalità nell'amministrazione del Regno di Sicilia al tempo di Federico II. I. Gli organi centrali e regionali*, Milano 1964. Resta a noi il compito di esaminare quale conseguenza questa legislazione ebbe nello sviluppo del territorio vivace di *universitates* e di quale cultura fu causa, e sostegno.

dimostrato per il territorio anche interno: Cassandro ha sostenuto che la ricchezza della tradizione non era mai venuta meno e che si era svolta « una vivace vita statale sia nelle zone longobardiche che in quelle bizantine ».

Certamente la ricostruzione delle situazioni locali è indicativa di tutta una linea generale di sviluppo e di insediamenti. Alcuni elementi sottoposti all'attenzione degli studiosi sono di rara importanza: il contado, e lo chiamiamo così anche se più avanti correggeremo questa espressione, subisce una svolta profonda con la conquista normanna.

Ha detto Vera von Falkenhausen²⁵ che questo insediamento ha inciso molto sulla piccola proprietà fondiaria riconfermandone così

²⁵ « Quale fu la sorte dei proprietari precedenti di solito non si sa, ma pare che a soffrire per l'insediamento normanno sia stata soprattutto la piccola proprietà. Sembra che parecchi contadini prima indipendenti siano diventati allora coltivatori dipendenti, perché in epoca normanna troviamo molto più donazioni di « *homines* » di prima ». V. von FALKENHAUSEN, *Aspetti storico-economici dell'età di Roberto il Guiscardo in Roberto il Guiscardo e il suo tempo. Prime Giornate normanno-sveve* (Bari, maggio 1973), Roma 1975, pp. 115-135, p. 127. Tuttavia questo mutamento molto difficilmente può avere intaccato una tradizione di coltivazione della terra di carattere imprenditoriale, quella che tipicamente nasce nel piccolo proprietario: certe modifiche sostanziali abbisognano di un arco di tempo molto più lungo di quello avuto dal regno normanno. Cassandro nella stessa occasione ha fatto notare che i Normanni legavano e scioglievano vincoli, ora personali, ora reali con molta disinvoltura e lascia intendere il permanere di una tradizione cittadina (v. sopra alla p. 8), ma noi diremmo anche di una tradizione rurale. G. CASSANDRO, *Le istituzioni giuridiche normanne sotto Roberto il Guiscardo, loco sopra cit.*, pp. 67-90. Il Tramontana ha poi sottolineato che non vi fu nella monarchia normanna, anche nell'opera più matura, alcuna pretesa « di regolare o tanto meno di trasformare i rapporti sociali né di guidare gli indirizzi economici del paese ». Si propose la tendenza alle colture estensive, con un tipo di agricoltura, come quella del pascolo, dove è più facile che nascano comunanze d'uso. S. TRAMONTANA, *Mondo rurale e potere politico nella monarchia di Ruggero II* in *Arch. Stor. Sic.* s. IV, vol. III, 1977, pp. 165-175, alla p. 172. Cfr. anche P. DELOGU, *I Normanni in Italia. Cronache della conquista e del regno*, Napoli 1984, dove l'A. riconosce a Ruggero II una precisa volontà politica volta a edificare nuove istituzioni su vecchie fondamenta (p. 259). Nel mantenimento delle istituzioni tradizionali vi è stato un tentativo di identificare ogni regione nelle proprie peculiarità, in modo particolare Capua e la Puglia furono escluse da confusioni con la Sicilia e la Calabria. E ci sembra di grande rilievo l'affermazione che la vera « novità »

la presenza tradizionale, del resto attestata dalla documentazione anche nei secoli precedenti. Le aree rurali vengono di nuovo feudalizzate e accentrate: i sistemi amministrativi dei Normanni sono stati studiati approfonditamente per non avere più dubbi su questo fenomeno. Tuttavia queste certezze vanno oggi rafforzate attraverso una maggior considerazione di altre forze operanti proprio nelle aree rurali. Bene ha fatto Fonseca a proporre lo studio delle presenze monastiche in Puglia, proprio perché allo studio delle aree rurali mancava la considerazione di questa componente che con l'avvento dei Normanni appare essere di considerevole rilievo²⁶.

Se sotto il profilo della storia politica l'introduzione dei benedettini è l'inizio assai significativo « di una scelta politica volta a riportare entro strutture latine i focolai bizantini presenti », non può sfuggire che queste scelte avevano anche altre motivazioni connesse alle esigenze economiche e sociali dello stato normanno.

Il primo territorio studiato dal Fonseca è quello di Montescaleglioso, « testa di ponte antibizantina »: le donazioni al monastero davvero ingenti accorpano territori dell'area metapontina, verso la piana e verso l'interno della Lucania.

A chi guarda alla formazione di un contado non può sfuggire la rilevanza e anche il valore di modello di questo intervento sul territorio fatto dai Normanni: l'area prescelta è stata sì fortemente bizantina, ma all'interno ha avuto anche una tradizione longobarda e pertanto la gestione della piccola proprietà, con l'uso delle consuetudini longobarde ha portato alla parcellizzazione delle superfici, forse fino al limite dell'impossibilità ad avere un'autosufficienza anche in un territorio vocato alle colture di cereali e alla zootecnia, sia pur minore.

dell'amministrazione fu quella di organizzare le provincie su base « territoriale ». Questo resta il punto di partenza di ogni altra ricerca dell'epoca successiva, senza mai dimenticare questo primo progetto di accentramento. Cfr. P. DELOGU, *Idee sulla regalità: l'eredità normanna* in *Potere, società e popolo fra età normanna ed età sveva* (Atti delle quinte Giornate normanno-sveve, Bari-Conversano, 26-28 ottobre 1981) Bari 1983, pp. 185-214.

²⁶ Fonseca ha spesso insistito sulla poca rilevanza data alla presenza delle istituzioni monastiche e nel saggio che citiamo ci dà alcuni esempi preziosi. C.D. FONSECA, *La prima generazione normanna e le istituzioni monastiche nell'Italia Meridionale*, in *Roberto il Guiscardo e il suo tempo* cit., pp. 135-146.

Chiamare i benedettini significa ricostruire un territorio per l'agricoltura, aprire la via ad un nuovo assetto anche nella distribuzione dei fondi rustici, ripercorrere quel cammino, già noto ai Normanni, che la vitalità delle abbazie dell'Europa aveva indicato. Montescaglioso benedettina è la nascita di una grande impresa agraria²⁷.

Indicativa di questa volontà appare proprio la grande manifestazione indetta per la consacrazione della Chiesa nel 1099: sono presenti i vescovi di Tricarico, di Potenza, di Gravina, di Mottola, coloro cioè che rappresentano una delle aree più vaste a economia agraria, con poche *civitates*, rispetto alle aree costiere. Un grande distretto che si apriva a una gestione nuova del bene terra. E forse non è senza significato che proprio sui territori confinanti Federico II porrà la nuova città di Altamura.

Non possiamo in questa occasione approfondire queste iniziali suggestioni, ma non possiamo neanche tacere che proprio seguendo gli insediamenti benedettini è possibile avvicinarsi con maggior precisione alla struttura del territorio pugliese rurale: basterebbe il recente studio del De Leo per porre in risalto la forza della penetrazione in Puglia di questa tradizione benedettina che si è consolidata in tutto il periodo normanno²⁸.

Il notevole influsso sulla penisola salentina aveva finito per creare una rete di presenze che dal sud risalirono attraverso i monasteri maschili e femminili fino a Ostuni: la scelta degli insediamenti è una volta ancora di grandissimo interesse per lo storico delle

²⁷ Infatti la osservazione del Fonseca che i territori donati « insistono nelle zone sud-occidentali e sud-orientali » e ciò sarebbe sorprendente, non conduce ad alcuna sorpresa chi veda l'aspetto agronomico della situazione, perché la scelta politica di « latinizzare » il territorio posto alla base della decisione normanna, doveva avere le fondamenta per un successo anche economico, e questo poteva realizzarsi soltanto nei terreni di massima fertilità quali erano quelli posti a sud-est e sud-ovest dell'abbazia.

²⁸ La conferma dell'importanza di queste ricerche è già in studi precedenti come quello del De Leo sull'attività svolta dal monastero benedettino di Lecce. P. DE LEO, *Il Monastero benedettino dei SS. Niccolò e Cataldo in Lecce dalla fondazione al sec. XIII* in *A.S.P.*, XXIII (1970), pp. 3-71. Ricordiamo questa indagine perché più significativa di altre nel determinare un quadro della diffusione delle nuove colture, della bonifica, e dei legami con il territorio vicino, in modo particolare con Ostuni e l'area rurale brindisina, che si ricava dai documenti pubblicati.

istituzioni del territorio perché propone — come in altre aree settentrionali d'Italia e d'Europa — un piano d'insediamento prima nelle zone più sane della collina, per affrontare in un secondo momento quelle aree paludose come, per l'esempio ora ricordato, erano i territori vicino alla costa da Brindisi e Lecce.

Se questo fenomeno di latinizzazione vale per le aree più a lungo rimaste nella tradizione bizantina, nelle terre longobarde i Normanni riescono a riorganizzare il territorio senza dover ricorrere a modifiche sostanziali, ma non per questo trascurarono il rafforzamento anche in esse della presenza benedettina: basta la storia del Gargano ad assicurarci una scelta costante della politica normanna in questa direzione²⁹.

Dalla documentazione di epoca federiciana queste presenze sono ancora vitali: ciò significa che in questo particolare tipo di « contado » che circonda i monasteri si riorganizza il territorio³⁰, attra-

²⁹ Cfr. P.F. PALUMBO, *Honor Montis Sancti Angeli* in *Studi salentini*, LIII-LIV, (1978), pp. 25-98. L'autore ha dimostrato come la situazione ereditata dai Normanni nell'area del Gargano dove i principi longobardi verso il mille lottavano contro la penetrazione bizantina (a Siponto c'era oramai il turmarca), era di notevole tensione per tutto il territorio che mal sopportava le nuove ingerenze in un radicato desiderio di trovare nell'equilibrio greco-latino la propria autonomia. I primi passi per una latinizzazione del territorio avvengono con il dono della Chiesa di Lucera a Desiderio, abate di Montecassino, sì da riportare quella influenza nel territorio, con il cedere alcune chiese del Gargano al monastero beneventano di S. Sofia, tentando la difficile via di un'acquisizione strisciante, legata alle istituzioni ecclesiastiche romane. Cfr. C.D. FONSECA, *Le istituzioni ecclesiastiche dell'Italia meridionale e Ruggero il Gran Conte*, in *Ruggero il Gran Conte e l'inizio dello stato normanno*. Relazioni e comunicazioni nelle Seconde Giornate normanno-sveve (Bari, maggio 1985), Roma 1977, pp. 43-66.

³⁰ Ribadiamo il disagio nel chiamare « contado » il territorio con preminente economia rurale in Puglia. La complessità delle situazioni istituzionali che si sono alternate sia nei territori più a lungo in area d'influenza bizantina, sia in quelli longobardi esclude una definizione univoca per i tre giustizierati, è certamente non è proponibile alcun termine che possa rievocare in qualche misura il fenomeno della comitatina studiato per il Centronord dal De Vergottini, [*Origini e sviluppo della comitatina* (1929) oggi in *Scritti di Storia del diritto italiano*, II, Milano 1977], che presuppone una subordinazione alla città, che non vanta soltanto diritti propri, ma impone al contado un rapporto basato sull'egemonia delle classi cittadine. Per comprendere questo disagio basta rileggere il recente scritto del Colapietra su Trani, « città » per eccellenza, volta verso il mare, con le proprie consuetudini, ma con

verso le concessioni a lungo termine delle terre date per essere lavorate e migliorate: alcuni di questi monasteri non sono lontani dalle città e dai centri abitati³¹ e la Puglia viene a rafforzare una tradizione rurale forse mai del tutto abbandonata³². Si potrebbe dire che la presenza benedettina nelle zone già bizantine e già longobarde svolge una funzione unificante non soltanto di questi territori con tradizione altomedioevale diversa, ma anche delle singole parti della Puglia stessa fra il Gargano e le aree interne, fra la Murgia e il Salento³³.

un'economia prettamente agraria, che addirittura permetteva alla città « un'alternativa agraria e vagamente latifondistica... ». R. COLAPIETRA, *Profilo storico-urbanistico di Trani dalle origini alla fine dell'ottocento* in *A.S.P.*, XXXIII (1980), pp. 1-107. Per di più anche dalle carte pugliesi si ricava un'attenzione costante all'interno delle « città » per l'economia agraria. Cfr. GAUDIO (op.cit., p. 47) riferisce l'uso a Monopoli di nominare gli uomini destinati alla custodia degli ulivi senza ricorrere al giustiziere. Tutti i dati che nei documenti si possono trarre confermano un'osmosi fra città e campagna di non trascurabile rilevanza.

³¹ L'importanza dei centri monastici, non soltanto benedettini, ché anche in quelli greci vi era tradizione di cura dei terreni, s'inserisce accanto a quella delle parrocchie rurali. Casiglio ha ben messo in luce anche nella Puglia, proprio nel territorio meno popolato, la Capitanata, la funzione aggregante delle chiese rurali. Il fattore di trasformazione del tessuto socio-economico rappresentato da queste forze capillari non è ancora emerso in tutta la sua rilevanza culturale, ma è destinato a essere uno degli argomenti decisivi per la storia della Puglia, soprattutto rurale. A. CASIGLIO, *Insedimenti medievali scomparsi in Capitanata* in *A.S.P.*, XXXII, 1979, pp. 271-283. Per di più questa capillarità si lega anche alla particolare distribuzione, soprattutto in epoca normanno-sveva della rete dei castelli, dei centri abitati, di ogni tipo di agglomerato attorno al quale il lavorare la terra è attività primaria.

³² A tentare per brevissime linee di ritrovare la tradizione agraria pugliese si dovrebbe dire che nessun popolo mediterraneo abbia trascurato di concorrere in qualche modo, dall'alto medioevo al periodo federiciano, alla coltivazione del suolo pugliese. La più recente indagine del Guillou ha messo in luce questa grande complessità di elementi che hanno formato « la tradizione » pugliese che si diversifica fin dalle origini del medioevo, per la maggior densità di abitanti, per l'apporto nell'epoca più difficile del IX secolo dato dai greci, per il ricostituirsi delle colture autarchiche legate al gruppo familiare, per i dissodamenti estesi, per la creazione di piccole aziende che da familiari diventeranno concittadine. L'importanza del passaggio dal *chôrion* al *kastron* è stata determinante in questa civiltà. A. GUILLOU, *La Puglia e Bisanzio in La Puglia tra Bisanzio e l'Occidente*, Milano, Electa 1980, pp. 5-34.

³³ La storia dell'agricoltura per aree d'influenza monastica non è ancora

A questo elemento unificatore delle terre di Puglia se ne aggiunge molto presto un altro che la storiografia ha messo in luce, ma che va ripreso in tutta la sua importanza istituzionale: le masserie regie³⁴, che compaiono in periodo normanno forse sul modello delle *curtes*, ma senza avere quel tipo di organizzazione, e prive di quella funzione primaria di difesa contro l'isolamento che le condizioni pugliesi avevano già esaurito precedentemente³⁵, costituiscono un elemento di grande interesse, soprattutto perché

neppure iniziata per la Puglia: è una lacuna di notevole gravità, anche perché il territorio difficilmente avrebbe potuto essere ricondotto a un'unitarietà di avviamento produttivo se non si fossero creati dei modelli. La varietà delle influenze che il Guillou ha messo in luce, già in parte note per gli studi del Lizier, (A. LIZIER, *L'economia rurale dell'età prenormanna nell'Italia meridionale*, Palermo 1907), segnalati anche dal Tamassia (N. TAMASSIA, *Stranieri ed ebrei nell'Italia meridionale. Dall'età romana alla sveva*, Venezia, Grafiche Ferrari, 1904), unitamente ai recenti studi sui Bulgari (V. D'AMICO, *Importanza della immigrazione dei Bulgari nell'Italia meridionale al tempo dei Longobardi e dei Bizantini*, in Sett. Studio CSAM, 1959, pp. 369-377, dai quali risultano opere di bonifica a Foggia, Manfredonia, Barletta, Monopoli, Bitonto e Brindisi) apre per l'epoca sveva un'ampia prospettiva d'analisi delle fonti alle quali l'accentramento federiciano si è ispirato. Non è da escludere che il modello possa essere stato anche quello proposto dalle aziende benedettine in tutta Europa, oltreché nell'area pugliese.

³⁴ R. LICINO, *Le masserie regie in Puglia nel secolo XIII. Ambienti, attrezzi e tecniche* in *Quaderni medievali*, 2, 1971, pp. 73-111; V. D'ALESSANDRO, *In Sicilia: dalla « massa » alla « masseria »* in *Medioevo rurale* cit., pp. 247-257. Di notevole interesse anche le osservazioni del Guidoni sulla distribuzione territoriale delle masserie in Puglia. A. M. GUIDONI, *Architettura, paesaggio e territorio dell'Italia meridionale nella cultura federiciano in Federico II e l'arte del duecento* cit., pp. 75-98, alla p. 82.

³⁵ Gli scritti di Vera von Falkenhausen già citati hanno chiarito che « sotto l'influsso della conquista normanna si è mutato profondamente il rapporto fra i ceti dirigenti e la terra ». Alla p. 243 di *L'incidenza della conquista normanna* cit. L'accentramento avvenne con la distribuzione di terre ai feudatari, alle chiese, ai monasteri fondati, ma non avvenne in alcun modo una modifica nell'orientamento che il territorio nella sua tradizione articolata in molte direzioni aveva assunto fin dal X secolo. Il fatto delle masserie fu un elemento innovativo che non si conciliava facilmente con le istituzioni feudali, anzi in Sicilia secondo quanto scrive il D'Alessandro, il passaggio sarebbe avvenuto dalla *massa*, dai *tenimenta* tipicamente latifondistici al frazionamento in masserie, unità di porzioni più ridotte. V. D'ALESSANDRO, *Loco cit.*, p. 249.

le disposizioni relative ad esse ci hanno consentito forse di ritrovare alcuni contenuti di antiche tradizioni³⁶.

Stante il fatto che l'attenzione imperiale avuta sempre per i tre giustizierati di Puglia, esaminati in tutti i loro dettagli produttivi, non può essere ascritta alla ricerca di uno sfruttamento razionale delle risorse pugliesi, giacché la storia economica ha sempre negato alla politica federiciana un'oculatezza nel settore dell'economia³⁷, dobbiamo tentare di ritrovare i motivi più profondi e di diversa natura che hanno indotto Federico II a considerare in maniera del tutto particolare le terre pugliesi.

³⁶ In questa sede ci limitiamo a una serie di osservazioni a margine delle fonti legislative federiciane, riunite per questo esame nella organicità che ci pare esse abbiano, anche se la storiografia non ha mai ricomposto questo disegno legislativo « agrario ». L'argomento è di così vasta portata che merita ben altri approfondimenti, destinati ad altro momento. Una rilettura di alcune delle disposizioni federiciane è stata fatta dal Licinio, il quale però è legato alla certezza che Federico II abbia subordinato la macchina produttiva alle necessità fiscali, teoria condivisa anche dal Tabacco. L'A. si estranea così dal contesto storico in cui tutta questa messe di provvedimenti si colloca e ci dà un quadro statico della situazione, inducendo proprio a una rilettura delle fonti. Resta certamente di grande aiuto e valore questa prima analisi generale della situazione agronomica pugliese. R. LICINIO, *L'organizzazione del territorio fra XIII e XV secolo in La Puglia tra Medioevo ed età moderna, Città e Campagna*, Milano Electa 1981, pp. 202-272. Cfr. G. TABACCO, *La storia politica e sociale, in Storia d'Italia Einuadi. II. Dalla caduta dell'impero romano al secolo XVIII*, Torino 1974, p. 204 e segg.

³⁷ Cfr. F. PORSIA, *Indirizzi della tecnica e della scienza in età federiciana* in A.S.P. XXXI (1979), pp. 95-111, alla p. 102. L'A. ritiene che non vi sia stato alcun interesse alle tecniche agricole innovative in quanto tutto il sistema economico era sostenuto da « una logica interamente feudale e latifondistica, come puro problema di convenienza fiscale » in una agricoltura estensiva, rivolta a rese costanti e sempre più elevate. In certo senso il giudizio era stato espresso anche dal De Robertis. F. M. DE ROBERTIS, *La politica economica di Federico II di Svevia* in *Atti delle seconde Giornate Federiciane* (Orta 16-17 ottobre 1971), Bari s.d., p. 33 e segg. Anche Powell ha visto nella politica economica di Federico II un sistema rigido di controllo di ogni tipo di produzione, e quindi un prototipo di blocco delle attività produttive. J. M. POWELL, *Medieval monarchy and trade: the economic policy of Frederick II in the Kingdom of Sicily* (a survey) in *Studi medievali* III s., III (1962), pp. 420-524. Di tutt'altro avviso sono coloro che hanno studiato questo argomento sotto il profilo della cultura federiciana. V. *Federico II e l'arte del duecento* cit. Ma dei singoli contributi diremo più avanti.

Riteniamo che non sia possibile affrontare nessun'altra analisi della politica territoriale di Federico II se non si rilegga la preziosa fonte della *encyclica super massariis curiae procurandis et provide regendi*³⁸.

Questa costituzione che lo Huillard-Bréholles ci ha consegnato in edizione critica fra le *Novellae*³⁹ è nella sua sostanza originaria un programma di riordinamento delle masserie pugliesi demaniali⁴⁰. La estensione della norma a tutte le altre terre non è ben determinata, certo si è che il territorio pugliese viene indicato come un modello: *exemplum Apuliae*.

Il contenuto è sorprendente: tutta l'attenzione del *princeps* non si rivolge al controllo fiscale della produzione, ma allo studio

³⁸ H. B., IV, *Novae Constitutiones*, VIII, pp. 213-16.

³⁹ L'*encyclica* è restituita dallo Huillard-Bréholles fra le costituzioni federiciane *Novellae*, fra quelle disposizioni che furono emanate in occasioni particolari e che, per quello che concerne la gestione del demanio sono caratterizzanti di una più completa visione del sistema agrario di quanto non si faccia credito a Federico II. Rinviamo al Colliva per quanto attiene il problema della datazione delle novelle che riguardano i magistri camerari e che s'inseriscono ugualmente nelle aggiunte di carattere amministrativo, (P. COLLIVA, *Il principio di legalità* cit., p. 310 e segg.). Riteniamo che molto probabilmente l'*encyclica* fu promossa dopo la grande assemblea di Foggia, nella quale l'imperatore ebbe modo di avere tutti i dettagli della situazione pugliese.

⁴⁰ Fridericus, etc. *De tua fidelitate, prudentia et studio confidentes, te provisorum massariarum curie nostre infra scriptorum locorum scilicet. et. duximus, statuendum; tibi presentibus committentes quod exemplo quaterni, quod est in camera nostra de massariis ipsis pro servitio nostro recepto, a tempore quo facta sunt inventaria in eisdem a procuratoribus curie nostre in Apulia presentibus et futuris, et exemplo eorum que receperunt et recipient de eisdem, dederunt et dabunt, etiam, annis singulis, mense octobris annuatim, donec placuerit nobis durare presentem commissionem exinde tibi factam, instrumentis confectis de processibus eorundem, et inventariis factis solenniter de singulis rebus in massariis ipsis eo tempore habitis et inventis, et inventariis et quaternis redactis ad nostram curiam destinandis, videbis et considerabis in quibus earum curia nostra augmentum seu diminutionem receperit, ut de augmento quod celsitudini nostre scribi volumus, cuiuslibet diligentia commendetur.* Dalla lettura si chiede che dopo il 1231 la Puglia è il territorio nel quale già vi sono le masserie distribuite e attraverso le *inquisitiones* si è giunti a potere conoscere tutte le produzioni. Appare anche la costituzione di un *magister massariorum*, come la edizione di Pier delle Vigne indica (PETRI DE VINEIS Epistulae, L. II, cap. LXVI, *Magistro massariorum in Apulia, de ipsorum reformatione*). Il sistema territoriale era stato riordinato anche

delle cause dei mutamenti della produttività delle terre. È un compito molto delicato quello che il *magister massariorum* deve svolgere nella sua funzione di controllo e di programmatore delle colture. Il *magister*, infatti, una volta accantonata la causa, che non pare essere ultima, di una coltivazione negligente da parte del massaro, deve indagare anche sui motivi di questi cedimenti. Fra di essi sono indicati dalla legge il possibile equilibrio fra mano d'opera e lavoro, il non accumulo delle scorte, la perdita dei prodotti destinati a una lunga conservazione, e infine anche le disagiate condizioni di abitabilità delle masserie⁴¹.

I massari, sottoposti a questo rigoroso controllo e incitamento, appaiono gli imprenditori di queste aziende e il programma affidato ad essi mira palesemente a un'autosufficienza, che non si lega tuttavia a una utilizzazione del terreno a termine breve, ma apre la prospettiva alla miglioria più lunga a realizzarsi, quella dell'*implantatio*⁴². S'insiste nel testo della legge sul dovere di scegliere terreni idonei, prima di affrontare il lavoro di porre a dimora olivi e viti: si ricordano anche altri alberi fruttiferi, indicando certamente con questo termine ampio i lecci e le quercie, utili per le ghiande, i noci e i mandorli adatti gli uni, anche in terreni aridi, per la produttività, gli altri per la produzione del legno. Il riferimento alla qualità del terreno è la prova che non s'impone un piano di miglioria indiscriminato, ma un programma tecnico. Se tutte queste attenzioni fossero state inviate alle masserie dopo la circolazione dell'opera

attraverso i *castra*, ai quali sovrintendevano dal 1230 i *provisores castrorum* (H. B., V, 411-414), ma le competenze in Puglia erano state chiarite proprio nel 1239 (H. B., V, 434-862). Così la presenza di grandi fattorie è già indicata da un decennio (H. B., V, I, 477, II, 627, 696, 813, 847, 853, 941, 964).

⁴¹ *Encyclica* cit.: *..videas etiam et diligenter inquiras de qualitate et quantitate famulorum, quos singuli massariorum retinent, ne insufficientes habeant, vel superflua multitudine delectentur: item, si sunt bone fame, fideles et solliciti circa servitia... Exquiras etiam a singulis eorundem de quantitate seminis et victualium recollectorum: ut sciatur per te si labores fructibus compensentur; si vinum in mundis et bonis vascellis et aptis reponunt; si domus procurantur et conservantur ut decet, et si reparatione indigent, et que; et si egent, instes apud massarios quod massarias faciant reparari...*

⁴² *Encyclica* cit.: *Requiras insuper eos de plantandis vineis, olivis et aliis arboribus fructiferis in aptis locis massariarum ipsarum.* L'annotazione

del De Crescenzi⁴³ avremmo potuto immaginare che la costituzione federiciana fosse il frutto colto dei funzionari di corte, ma l'*encyclica* precede il *Libri ruralium commodarum* almeno di mezzo secolo.

L'agricoltura che la *encyclica* propone comporta un grande impegno per i coltivatori: l'alternarsi dei cereali minori alle leguminose, volute per quella saggia rotazione che faceva di queste ultime un buon rigeneratore dei terreni, l'imposizione degli allevamenti ovini, caprini e bovini, dei quali si devono rispettare le capacità riproduttive ingrassando i *fructus* non lasciano dubbi sulla volontà di creare un sistema produttivo di notevole ricchezza. Anche la bassa corte con alcuni soggetti di difficile mantenimento come i capponi e i pavoni, indica un grado di specializzazione notevole richiesto ai massari⁴⁴.

Le perplessità che questo documento crea non sono poche: è difficile credere che tutto quanto veniva imposto fosse realizzabile in tutte le terre di Puglia allo stesso modo, anche se la struttura del territorio era più articolata e se molte masserie risultano poste

precisa che ogni singola masseria e ogni massaro ha l'obbligo di porre a dimora nei terreni vocati a queste colture le piante fruttifere.

⁴³ Le fonti delle conoscenze della corte federiciana e dello stesso imperatore venivano non soltanto dalla tradizione romana, ma da quella araba e greca. Di recente il Thiery ha ribadito la necessità di rivedere tutta l'impostazione secondo la quale si è guardato alle conoscenze scientifiche di quel tempo. Il famoso trattato *de arte venandi* è, secondo l'A., uno dei più importanti scritti di scienze naturali del mondo antico e moderno, soprattutto per la conoscenza delle leggi dell'anatomia animale e della genetica. A. THIERY, *Problemi di metodo per la lettura dell'arte federiciana in Federico II e l'arte del duecento*, cit., pp. 277-299, p. 295. Dello stesso parere anche Nebbia, G. NEBBIA, *Federico II e lo sviluppo delle scienze ai suoi tempi*, nelle *Giornate federiciane*, 1968, pp. 67-74, Bari.

⁴⁴ *Encyclica* cit.: *quod faciant fieri castratos, arietinos, caprinos et bovinos, et de fructibus quos habent faciant impinguari, ut si presentes in regno aderimus, ipsorum carnibus curia nostra vescatur, vel nobis absentibus ex venditione ipsorum nostre curie procurentur*. È chiaro che se vi fosse stata una volontà di sfruttamento meramente fiscale si sarebbero date disposizioni ben più precise per le vendite di questi preziosi animali e si sarebbe potuto costituire una sorta di ammasso, o dei prelievi stagionali preordinati. Dal tono della *encyclica* la preoccupazione più rilevante è che questi allevamenti siano produttivi in ogni singola masseria. Per la molteplicità dei cereali si può pensare a un'influenza anche della agronomia araba che si difendeva dalla

vicino alle strade di circolazione⁴⁶ e quindi suscettibili di una trasmissione di tecniche e di adeguato controllo.

Ma le perplessità più profonde vengono dal chiedersi quale funzione queste masserie possono avere svolto sotto il profilo degli insediamenti, dell'agglomerazione e delle istituzioni civili.

Una indicazione abbastanza chiara ci viene dalla stessa legge: il *magister massariorum* è al vertice delle masserie e sovrintende al controllo degli altri massari, responsabili di queste unità produttive che s'inseriscono nel territorio con un coordinamento spontaneo, fatto di *vicini* e di *boni homines*, sottoposti alla giustizia del magistrato locale⁴⁷. Quindi questi nuclei familiari — e le famiglie erano certamente numerose se la gestione della terra era improp-

siccià con i diversi tempi di maturazione, oltre ai valori integrati dei singoli cereali per la nutrizione.

⁴⁶ Il Licinio ha messo in evidenza questo importante rapporto fra strade di maggior comunicazione e presenza delle masserie (LICINIO, *Masserie cit.*, p. 82) sulla via Traiana che da Benevento conduceva a Brindisi attraverso Troia, Ortona, Stornara, Cerignola, Canosa, Andria, Corato, Ruvo, Bitonto (dove si biforcava in due rami: l'uno costiero e l'altro interno); sulla via Tarantina e l'antica via Appia. Fin ad oggi non è stato fatto un piano di ricostruzione delle masserie poste in quelle terre che venivano attribuite ai *castra* per la loro autosufficienza. La Fasoli nello scritto sui castelli e strade (v. alla nota 14) si meraviglia che queste pertinenze possano essere state poste a varie distanze, dai quindici ai quaranta chilometri dai castelli. Il criterio appare invece molto oculato per un politico che voleva l'accentramento e temeva la forza disgregante dei *castra* con un proprio territorio. Ci sembrerebbe necessario rivedere questa distribuzione di terre unitamente alla presenza delle masserie che avrebbero potuto servire da punti di controllo di tutta l'area castellana. Sovrapponendo inoltre le preziose cartine pubblicate dal Fuzio con gli insediamenti castrensi alle indicazioni delle masserie ricordate dal Licinio — operazione che non può essere fatta in questa sede — ci troviamo dinnanzi a una ricostituzione del territorio destinato all'agricoltura ch'è sorprendente e tale da far ipotizzare un piano d'insediamenti logistici indotti con una prospettiva a lungo termine. G. FUZIO, *Castelli: tipologie e strutture*, in *La Puglia tra medioevo* etc. cit., p. 118 e segg. In modo particolare in terra d'Otranto le masserie di Girifalco, e Candile rispondono a questa ipotesi che si potrebbe ampliare e che per la Capitanata appare ancor più evidente. L'abbinamento delle esigenze militari, strategiche e di sussistenza non è stato studiato, ma non è da escludere: questo criterio però verrebbe a eliminare il proposito di sfruttamento intensivo che avrebbe invece reso meno valide e autosufficienti le difese.

⁴⁷ Dalla *encyclica* la realtà locale appare appoggiarsi tutta sui massari, i vicini, i *boni homines*, lo *iudex de loco*: *quod si diminutionem eandem culpa*

tata a quel modello produttivo indicato dalla legge, — avevano come punto di riferimento i centri abitati, i *loca*.

Il produrre era nelle prospettive di Federico II il primo traguardo da raggiungere con la *inhabitatio*: il richiamo costante di popolazioni vicine doveva per forza imporre al *rex Siciliae* di garantire condizioni di vivibilità superiori alle terre dalle quali s'inducevano i coltivatori a venire. Tuttavia non sarebbe stata davvero sufficiente una volontà di trasformazione colturale a creare un nuovo sistema fondiario, e molto probabilmente una legge come quella dell'*encyclica*, distaccata da un più ampio contesto normativo, sarebbe stata destinata a unirsi ai molti fallimenti dei piani territoriali fatti dall'alto.

L'*encyclica*, a nostro avviso, ha una sua notevole importanza se la colleghiamo con tutta la legislazione federiciana che si è occupata del territorio, e che non è stata fin qui ricomposta nella sua organicità.

Nel *Liber Augustalis* troviamo norme di contenuto generale per l'agricoltura e per la città, e norme tutte particolari per la Puglia.

L'attenzione legislativa si rivolge con più frequenza alle situazioni del territorio, che non a quelle delle singole città, in modo esplicito, giacché il termine più ricorrente è quello di *universitates loci*.

Anche la norma fondamentale che distrugge la possibilità di ripetere i fenomeni di appropriazione di autonomia dell'Italia comunale si rivolge alle *universitates* e soltanto nella parte dispositiva della pena contro gli abusi si dirà: *quacumque autem universitas in posterum tales ordinaverit, desolationem perpetuam patiatur, et*

seu negligentia massarii, qui preest, reperieris contigisse, studeas eum inde convincere coram aliis massariis convicinis, iudice loci, ubi massaria fuerit, si habetur, vel iudice vicini castri seu loci in defecto predicto, et coram aliis bonis hominibus, presente altero de magistris procuratoribus curie nostre in provincia constituto. Le presenze del territorio sono tutte fra di loro collegate, questo giudizio pare impostato come una scena corale — del resto molto vicina alla realtà rurale — destinato a risolversi in un ammonimento, giacché non appaiono previste pene severe per queste negligenze. Tutta l'*encyclica* appare invece rivolta a trovare i motivi tecnici delle eventuali diminuzioni della produzione.

*omnes homines eiusdem civitatis angarii in perpetuum habeantur*⁴⁸.

Dal primo libro delle *constitutiones* si possono enucleare due principî fondamentali: uno, quello della considerazione di un ceto sociale « minore », i rustici, i quali sono meno colpiti in alcune fattispecie di contenuto penale⁴⁹ e che sono discriminati con l'esclusione dalla possibilità di essere testimoni nei processi⁵⁰.

⁴⁸ È, come detto sopra, l'abolizione di un principio di autonomia politica quello precisato dalle costituzioni, e quindi la pena maggiore sarà data a coloro che ricercavano questo tipo di libertà, tuttavia la vitalità di uno stato era necessariamente legata al territorio. Credo che si debba affacciare l'ipotesi che la coscienza cittadina meridionale, soprattutto in Puglia, abbia avuto elementi differenti da quella coscienza di « supremazia » che ebbero i comuni centrosettecentrali. E a nostro avviso ciò non fu per carenza di volontà verso una forma di sovranità, ma per una coscienza di città cosmopolita, dove il *regimen particolare* usciva da una dimensione ristretta di un territorio limitato. La sete di libertà delle città pugliesi è stata forse di altra qualità e le continue ricerche sui rapporti internazionali possono illuminarci su questa dimensione culturale che questi centri attivissimi ebbero.

⁴⁹ Cfr. *La coscienza cittadina nei comuni italiani del duecento*, Todi 1972. Fonseca nella recente e felice sintesi sui comuni pugliesi ha ripreso la lettura della storiografia sull'argomento e ha concluso che, malgrado certe peculiarità, il comune pugliese non ha inciso nella realtà costituzionale, nella organizzazione dello Stato, nello stesso tessuto degli ordinamenti. Una funzione quindi ristretta a una preponderanza d'interessi che più che *locali* chiamerei *privati*, come in fondo ha sempre sostenuto Galasso. C. D. FONSECA, *Il « comune pugliese »* in *La Puglia tra medioevo ed età moderna. Città e campagna*, Electa Milano, 1981, pp. 5-13. Cfr. G. GALASSO, *Dal comune medievale all'unità. Linee di storia meridionale*, Bari 1969, e poi ripreso in *Potere e istituzioni in Italia. Dalla caduta dell'Impero romano ad oggi*, Torino 1974. Tuttavia lo studio approfondito del Musca, in modo particolare l'aver rilevato la funzione centripeta di Bari su di un vasto territorio circostante, senza tuttavia esercitarvi un dominio effettivo, volta com'era tutta la città al commercio con l'estero, e anche all'interno, c'induce nuovamente a ritenere che il « comune » pugliese fu soprattutto un fatto di centralità della città, come organismo di cultura e di espansione fuori dalla cerchia di quelle mura che, per l'appunto, spesso non c'erano. G. MUSCA, *Sviluppo urbano e vicende politiche in Puglia. Il caso di Bari* in *La Puglia* sopra cit., pp. 14-49. Pertanto riprendendo l'argomento in questa possibile interpretazione tutto lo stesso sistema dei castelli, delle piccole *universitates* viene a determinare una società che sempre si volge a un centro, ma lo integra con il territorio. Di qui, a nostro avviso, la stessa legislazione federiciana che dal 1231 in poi dette piano piano spazio a questo integrarsi della città con la campagna, in una prospettiva antif feudale che soltanto un territorio che viveva di questa omogeneità culturale poteva garantire. Sanfilippo attribuisce alla

L'altro principio, che a nostro avviso è decisivo nella formazione del territorio, è quello della solidarietà passiva delle *universitates* di fronte a eventuali situazioni debitorie⁵¹.

Questo richiamo alla responsabilità in solido delle comunità viene a collocarsi in una fase molto critica dei possedimenti congelati da Federico II in ogni aspetto di dominio utile e di rapporto personale. Il *rex Siciliae* si dichiara *dominus personarum*⁵² e per-

viabilità l'integrazione territoriale e il mantenimento di essa nelle varie situazioni politiche. Se per una volta almeno si confrontano le vie di cui disponeva la Puglia, clima a parte, con quelle della Lombardia coeva ci si può ben rendere conto della possibilità di rapporti continui e costanti fra piccoli centri, e la nascita di una cultura rurale fatta di scambio e di comunicazione e non d'isolamento. M. SANFILIPPO, *Continuità e persistenze negli insediamenti difensivi*, in *La Puglia tra medioevo* etc. cit., pp. 73-117, alla p. 79.

⁵⁰ C., I, X; C., I, XXXII, *De cultu justitie*; C., III, XLIII, *De ingiuriis nobilium personarum*: in questa fattispecie il *burgensis* e il *rusticus* sono condannati a uguale pena. La esclusione è prevista nell'ambito della introduzione della testimonianza giurata sostitutiva della prova del duello. Poiché nel duello i *sacramentales* erano della schiatta delle parti in causa, con l'imposizione della testimonianza qualche attenzione alla condizione dei testi era necessaria, per rendere più accettabile l'abolizione della *pugna*. C., II, XXXIII, *De pugnis sublatis... Probationem verumtamen testium pro personarum qualitatibus videlicet et causarum, volumus esse amodo pinguiores. Praestituentes in primis quod nullus angarius vel villicus (seu quicumque villanus), qui in villa (et casalibus) habitat et (postremo) nullus vilis conditionis contra comites aut barones aut etiam simplices milites capitaliter accusatos vel de persone conditione, utpote de homagio, aut de omnibus bonis seu majori parte eorum vel etiam de uno castro conventos, in testem possit induci...* In questo caso gli aspetti delle condizioni del teste sono legate alla situazione ambientale, si teme che vi sia frode da parte di qualche *castrum* che invia testimoni falsi, oppure si realizzi così la vendetta dagli angariati o dai villici. Comunque in questa situazione non è l'aspetto rurale che porta alla discriminazione, ma quello del rapporto feudale.

⁵¹ C., I, CVII, *De contumacia alicujus universitatis*. Il primo criterio di esazione richiama il principio della distribuzione del contributo secondo le possibilità singole: *singulos de universitate predicta ad collectam compellendos esse jubemus, qui in collecta ipsa conferant pro modo facultatem*. Di fronte alla contumacia la pena sarà dimidiata *pro dinumeratione cujuslibet focularis*. Questa forma di esazione s'ispira a un criterio distributivo, ma crea nei confronti del potere una responsabilità collettiva, in quanto il *rex* attende la *collecta*, non le singole somme.

⁵² C., III, IX, *De hominibus non tenendis ratione terre vel feudi*. Si proibisce ai *comites*, ai *baroni*, ai *milites*, alle *personae ecclesiasticae* l'asservimento

tanto impone dei principî anche nell'organizzazione della giustizia e dell'amministrazione che molto presto saranno superati dalle stesse situazioni concrete. La prova è nelle *Novellae constitutiones* quando il *rex* dovrà ridimensionare l'apparato voluto nel 1231, e restringere la presenza dei magistrati e funzionari locali d'ogni singola località, trasferendola ai centri di maggiore ampiezza⁵³. Ciò può stare a indicare due risultati, o la politica di ripopolamento ha condotto alla formazione di molti piccoli agglomerati nuovi per i quali la presenza di uno *iudex* o di un baiulo è eccessiva, o l'apparato amministrativo alle dirette dipendenze e spese dello « stato » è diventato troppo oneroso. È certo che in questa nuova dimensione legislativa il territorio viene a trovarsi meno accentrato nelle sue cellule più piccole e l'esercizio del potere diretto da parte del *rex* è meno pesante nelle campagne. La stessa *encyclica* che appartiene a questa epoca di ridimensionamento dell'amministrazione lascia infatti intravedere maglie più larghe nell'accentramento.

I provvedimenti fondamentali per la Puglia e che si legano anche ad altri di contenuto generale di cui diremo, riguardano l'abigeato, l'affidamento per uso dei pascoli, e la costruzione di

o altro legame. *Nos etenim qui sumus domini personarum, absque nostre serenitatis assensu personas servitiis perpetuis aut conditionibus nolumus obligari.*

⁵³ H. B., *Novae Constitutiones*, III, *Constitutiones super numero officialium et tempore officii; super rationibus ab eis exhibendis; quomodo annui iudices se gerere et quibus durante officii sui tempore abstinere debeant*. Lo Huillard Bréholles ritiene corretta l'attribuzione all'anno 1239. E la più precisa limitazione segue nelle *Constitutiones speciales super magistris camerariis*: *...Ex parvis autem civitatibus, locis et municipiis in quorum singuli bajulus unus, iudex atque notarius nec non sunt necessarii nec sine magno curie nostre dispendio causari valeant, plura volumus insimul combinari, unius bajuli, iudicis et notarii, qui non sint de ipsorum locorum aliquo municipes vel etiam oriundi, jurisdictione regenda; ut tamen non de uno loco ad alium advocent litigantes, sed per vices et tempora in quolibet locorum ipsorum sedeant, et ibidem, prout causarum qualitas et numerus exegerit, commorantes petentibus justitiam subministrent*. Questa possibilità che i giudici sostino nei piccoli centri, è la prima volta che si ricordano le *parvae civitates*, urbanie, ma soprattutto rurali (*loca et municipia* sembrano una corretta traduzione di *chôrion*), ci lascia intravedere un ridimensionamento delle presenze del potere centrale nelle aree dove gli abitati siano di minore rilievo e questo fu certamente anche una via per il rafforzamento dei rapporti fra centri minori.

una nuova regalia che ci ha sorpreso, perché la riteniamo molto significativa, lo *ius stallae*⁵⁴. Tutti questi provvedimenti danno a vedere quell'interesse che la norma per le masserie aveva già messo in luce e chiariscono una volontà del *rex Siciliae* di creare in Puglia le condizioni più idonee per un vero e proprio sistema di produzione agraria.

La protezione data dallo « stato » all'agricoltura si era già manifestata in un paio di provvedimenti che consideravano fattispecie penali il taglio abusivo delle piante e l'incendio⁵⁵, ma in queste costituzioni della maturità del regno vi sono tre provvedimenti la cui importanza non può sfuggire: uno riguarda la concessione delle

⁵⁴ Nello stesso periodo Federico II ripete l'obbligo al rispetto degli *iura reservata maiestatis*. Alcuni di questi a detta dell'elenco che riunisce i vecchi ai *nova iura* ricordati dal commento di Andrea d'Isernia sono dovuti esclusivamente in Puglia: molto importanti ci appaiono lo *ius marium* (tutte le imposizioni sui porti) e lo *ius stallae*. H. B., IV, p. 199. L'allevamento del bestiame è stato fra le cure maggiori della politica agraria di Federico II: i bovini da lavoro e da carne, gli ovini sono alla base delle attenzioni. Il problema invece dell'allevamento equino si pone in una dimensione non prettamente agronomica, anche se resta di grande interesse sotto il profilo delle intuizioni genetiche. Cfr. F. PORSIA, *I cavalli del re. La produzione degli equini nell'Italia meridionale del XIII secolo*, Bari 1981. Questa regalia si collega molto probabilmente alla vendita degli animali, incrementata proprio in quegli anni. Nel 1239 (H. B., V, I, 419) nel creare nuovi porti e nel riordinarli si precisa: *in quibus portibus usque ad quinquennium universaliter ab omnibus vendi, emi et extrahi possint victuali quelibet et prater equos, mulos, equas, bubalos, boves, vaccas, animalia non prohibita, scilicet capre, oves, porci cuiuslibet regionis ... ad eosdem portus secure veniant et emere de predictis que volunt... In Apulia que magni abundant victualibus quinta parte, septima parte in aliis terris*. In questo provvedimento si rispecchia ancora una volta, anche per il bestiame minore, la preoccupazione che il desiderio di facili guadagni possa indurre a depauperare in modo improvviso le scorte necessarie alla sopravvivenza e anche alla concimazione.

⁵⁵ C.I., XLIV. *De officio iustitiaratus*. L'incendio, l'*incisio arborum fructiferum et vitium* è compreso fra le fattispecie criminose di competenza del giustiziere, fino dalla emanazione del 1231. Credo che sia importante rilevare che questi reati sono assimilati a reati molto più gravi, come quello del *crimen maiestatis*, ma ancora più rilevante appare che i reati contro il patrimonio arboreo erano di solito contemplati nelle leggi consuetudinarie e la recezione di essi nell'ordinamento generale indica una particolare volontà di tutela del patrimonio boschivo e delle coltivazioni arborate.

terre demaniali a chi le bonificherà⁵⁶, l'altro introduce i diritti di prelazione⁵⁷, infine, anche se marginale non per questo è meno indicativo, si escludono da ogni azione esecutiva i mezzi di produzione agraria, in questo caso i buoi⁵⁸.

⁵⁶ Anche questa novella, *De locatione demani* (H.B., IV, 210) è da porsi dopo il 1231; la concessione, di terre demaniali da dare in coltivazione, è presentata come un atto di benevolenza, ma la realtà è diversa: *...paludes etiam et nemorosa loca que defensis nostris et publici pascuis seu lignorum incidendorum usibus deputata non sint, cum indemnitate nostra necnon de consilio nostrorum fidelium extirpanda et colenda concedant, certis super his proventuum parte vel censu, prout melius expedire viderint, constitutis, veteri nullatenus diminuto*. Le locazioni non possono superare il quinquennio e dimostrano che diventa necessario affidare la cura di queste preziose riserve di proteine a persone che non appartengono all'amministrazione regia, per averne delle migliorie. Queste preoccupazioni trapelano anche per gli spostamenti degli abitanti. Cfr. *Novella* in H.B., IV, 202. Il demanio con i suoi *habitatores* era stato strenuamente difeso da Federico III (cfr. C., III, VII *De hominibus demanii affidatis non tenendis*) ma forse non sempre ciò era possibile: comunque reggere tutto il demanio in corretta coltivazione, con la protezione dei boschi era un impegno al quale il *rex Siciliae* voleva tener fede.

⁵⁷ Sempre nelle *Novae constitutiones* si trova quella *de jure protimeseos, scilicet de facultate venditoris parentibus concessa ex emptoris manu rem alienatam retrahendi* (H.B., IV, 229). Quando intervengono provvedimenti di questo tipo il mercato della terra non è più statico: sono poche le fonti e poco sicure per poter trarre elementi che garantiscano una mobilità del mercato fondiario nell'epoca federiciana. È altresì logico pensare che il congelamento delle situazioni feudali operato dall'imperatore possa aver condotto a una volontà più determinata di vendita di beni personali. Il diritto di prelazione era nell'uso da sempre, ma l'averlo richiamato ha un peso notevole: è molto importante che tale prelazione sia esercitabile anche nei contratti reali che non siano compravendita, come l'enfiteusi e nella locazione semplice. Questo istituto che bisognerebbe riesaminare nella importanza avuta proprio in questo periodo, richiamato in tutte le sue particolarità dalla costituzione novella di Federico, non può essere legato soltanto al rinnovato desiderio di rafforzare una consuetudine già nota, ma si lega a tutta la legislazione che voleva tenere ben lontana la parcellizzazione senza speranza di sopravvivenza in queste terre meridionali e in modo particolare in Puglia, dove il frazionamento era stato combattuto, nel rinnovamento bizantino del X secolo, anche con questo strumento.

⁵⁸ Le costituzioni *novae* si chiudono proprio con il provvedimento relativo alla proibizione del sequestro e del pignoramento dei buoi da lavoro H.B., IV, 239: *ne pro quacumque collecta vel debito publico vel privato boves domestici, quantamcumque patronus ipsorum curie nostre vel alicui private*

Possiamo dire che questo gruppo di leggi agrarie, non sempre considerate dalla storiografia, ricostituito nella sua unità, non è senza significato, proprio per la storia del territorio pugliese, presente in esse come costante punto di riferimento.

Di esse convalidano l'importanza tutte le considerazioni che abbiamo fin qui premesso. Una conoscenza molto approfondita delle situazioni concrete da parte imperiale e la stessa legislazione, che appare dettata più da suggerimenti derivanti dalla realtà, che non da un disegno normativo astratto, ci conducono alla necessità di ricercare le fonti di questi principî enunciati che si distaccano con notevole autonomia dalla precedente legislazione feudale. La fonte c'è, forse lontana, rivissuta nella lotta delle unità locali agrarie per la sopravvivenza e meriterebbe uno studio veramente approfondito che qui non possiamo enunciare se non come proposito. Questi due o tre principî fondamentali, di cauto decentramento, basato sulla corresponsabilità delle *universitates*, dei distretti, così oggi si traduce *chôrion*, e appoggiato alla concessione delle terre demaniali, in forme di sfruttamento per le miglorie, o di coltivazioni intense sono stati il patrimonio normativo del *nomos gheorgbicós*: la corrispondenza così netta fra ispirazione generale delle leggi federiciane e i contenuti degli 85 capitoli di questo testo, la cui tormentata storia non è ancora conclusa⁵⁹, ci fanno propendere per alcune ipotesi che qui accenneremo in breve.

persone debitor fuerit, auferantur. Con i buoi quindi non si pagano i debiti, chiunque sia il creditore, privato o pubblico: una vera e propria eccezione al diritto del tempo, ma la motivazione è preclusiva di ogni rilievo; si dichiara infatti così: *ut agriculture studium quod in regno nostro liberalissima frugum ubertate fecundo mandavimus exercendum, in nullo penitus negligatur.* L'agricoltura era fra le attività per le quali lo stato federiciano aveva impegnato risorse e *studium*. In quel tempo l'agricoltura faceva parte delle *artes mechanicae*: *lanificium, armatura, navigatio, venatio, medicina, theatrica*; alla corte dell'imperatore certamente si cercava lo studio anche di questa *ars*. M. S. CALÒ, *Le « artes mechanicae » e Federico II in Federico II e l'arte del duecento* cit., pp. 259-275.

⁵⁹ Appartiene ad altre epoche della storia del diritto l'impegnata ricerca delle fonti agrarie del basso impero romano e del problema ancora non del tutto risolto del *nomos gheorgbicós*: quando Lemerle riprese nel 1958 il tema disse ch'era una storia tutta da fare e ch'era allora un'impresa audace e prematura. P. LEMERLE, *Esquisse pour une histoire agraire de Byzance: les sources et les problèmes* in *Revue Historique*, t. CCXIX, 1958, pp. 32-74. Oggi non è più prematura come impresa, ma resta di grande difficoltà.

Colliva ha sostenuto che il regno di Federico II aveva voluto la legalità, l'aveva ricercata in tutto l'esercizio della giustizia e della amministrazione⁶⁰. Le leggi lo confermano: ma la prassi? Le situazioni concrete, così ricche di tensioni come quelle del *regnum*, difficilmente avrebbero dato tutte quelle certezze che i giuristi volevano. Tuttavia la feudalità, considerata come un pericolo alla stabilità dello « stato », traeva la propria forza dal territorio. Non bastava congelare le situazioni feudali, ponendole tutte in attesa di riconferma imperiale e regia, perché chi aveva in mano la ricchezza fondiaria, gli *homines de loco*, aveva anche la forza numerica, la forza militare. Non era sufficiente distruggere i *castra* e non farne costruire altri se non sotto il vincolo degli amministratori del re, bisognava riappropriarsi del territorio nella sua vitalità. Quale terra più disponibile a questo progetto delle aree pugliesi? Fertili e inquiete, pronte a scrollarsi di dosso feudatari e re⁶¹, e a gestire le proprie ricchezze con desiderio di autonomia, ma senza smanie di poteri politici, volte semmai alla conquista del potere economico, terre di commercio con l'Oriente, ma non repubbliche marinare, consapevoli della propria cultura, senza volontà di imposizioni guer-

I dati che però fin qui sono certi ci possono aiutare per la legislazione federiciana: tutto il sistema bizantino è legato alla responsabilità collettiva che determina la formazione di consorzi (C.T.H. XI, 1, 14 e C.I. XI, 48, 4). La fonte che tuttavia riassume la tradizione, la semplicità che si adattava oramai ai tempi imbarbariti del diritto, fu il *nomos*. Al centro di questo « codice rurale » che non fa alcun riferimento alla grande proprietà né ai contadini che coltivano la terra dei latifondi, vi sono le comunità dei coltivatori. Anche da un esame del testo, letto nella versione dell'Ashburnam le identità con i provvedimenti federiciani sono sorprendenti. W. ASHBURNER, *The farmer's law*, rep. f. *Journal of Hellenic studies*, vol. III, 1910. Dalle pene molto severe, come nelle costituzioni federiciane, per i danni alle vigne e alle colture, dovuti anche a incendio (capp. 57-59), al controllo delle misure, alla cura dei terreni, alle regole costanti di vicinato, oltretutto alla solidarietà, tutta questa antica legislazione sembra poter essere stata molto vicina nella scelta dei criteri di gestione dell'agricoltura della corte federiciana. Lo studio andrebbe approfondito, ma inducono a riflettere sulla identità le molte consuetudini sopravvissute nelle aree rurali.

⁶⁰ P. COLLIVA, *op. cit.*, p. 212.

⁶¹ Per rendersi conto del rapporto fra i mutamenti politici e le conseguenze sul territorio tutti gli scritti del Guillou sono esemplari. Di recente cfr. GUILLOU, *Bisanzio e la Puglia* nel vol. *La Puglia di fronte a Bisanzio*, cit., e la bibliografia ivi citata.

resche, le città pugliesi, di mare e di terra, rappresentavano un territorio ideale per questa scelta federiciana, antifeudale.

Se era facile bloccare alcune istituzioni e consuetudini feudali, molto più complesso dovette apparire la riorganizzazione del territorio, delle *universitates*, soprattutto quelle lontane dal mare, e a nulla sarebbe valso ricostruire città, o creare centri nuovi come Altamura, se le popolazioni non avessero saputo come vivere fra loro stesse. La ricerca del principio di legalità, dentro il quale c'era il rispetto delle consuetudini, purché applicate dal giudice e dall'amministrazione del re, non poteva non condurre a ritrovare la *coinë* agraria più diffusa, forse la più presente, certamente la più adatta e adattabile, se si pensa che Mariano d'Arborea nelle sue leggi agrarie, più di un secolo dopo, si rifarà a quella fonte⁶², per non dire delle imitazioni in epoca moderna.

Riteniamo che le costituzioni federiciane abbiano rivivificato questa tradizione tardo-bizantina attraverso le consuetudini che i giudici dovevano conoscere e l'abbiano recepita e fatta propria, ma allo stato della nostra indagine questa è soltanto un'ipotesi di storia delle fonti giuridiche, che dovrà trovare riscontro in un altro tipo d'indagine⁶³.

Qui si diceva del territorio e delle sue istituzioni: le masserie per prime, agglomerate nei piccoli centri, le *universitates loci*, le *civitates* a piena economia agraria, le abbazie benedettine con i loro *tenimenta* fanno delle tre terre di Puglia un sistema che non può essere considerato per singole categorie; l'agricoltura avanzata delle terre dei monaci porta benessere alla città vicina, la masseria ricca di ogni ben di dio è un punto di aggregazione di nuove famiglie, la città a economia rurale genera la seconda categoria ineliminabile ove l'agricoltura fiorisce, quella dell'artigianato e già le *Novellae Constitutiones* ne devono prendere atto⁶⁴.

⁶² B. Fors, *Sul codice rurale di Mariano IV d'Arborea* in *Saggi e rassegne*, 8, Pisa 1983, pp. 42-69.

⁶³ In questa sede ci dobbiamo limitare agli accenni della nota 59. Il terreno è certamente fertile oramai per una ricostruzione, favorito com'è dalle pubblicazioni di documenti privati nelle carte pugliesi.

⁶⁴ La situazione pugliese appare integrata anche sotto questo aspetto: gli studi recenti, a conferma di quanto si è detto fin qui, segnalano la presenza di possedimenti terrieri, proprietà di artigiani. La chiusura in ceti come avvenne in alcuni comuni cittadini e rurali del Centronord qui non

La terra Bari, Ydronti, la stessa Capitanata — e non è senza motivo che la creazione intensiva delle masserie sia stata imposta in questo ultimo giustizierato, meno ricco di città nella parte interna — sono state dunque al centro di un tentativo di realizzare una politica del territorio?

Le osservazioni fatte fin qui potrebbero anche indurci a dare una risposta affermativa: tuttavia a nostro avviso ci pare sufficiente introdurre la questione e introdurla nell'ampiezza ch'essa ha e alla quale i contributi di storia locale portano elementi sempre più importanti, fino a quella soluzione che può venire soltanto da una vasta trattazione.

È certo comunque che la riscoperta di alcune regole del decentramento locale che avevano fatto grande l'impero romano e quello bizantino dovettero aprire nella concezione federiciana della amministrazione delle prospettive nuove, ma soltanto la Puglia poteva essere il territorio dove incoraggiare questa autosufficienza, legata sì all'autorità, ma aiutata dalle condizioni tradizionali di ricerca autonoma della sopravvivenza associata, sia nella gestione agraria, che nel commercio, come era accaduto per Bari e Brindisi. Del resto soltanto nelle carte pugliesi compaiono tanti provvedimenti in cui *homines, boni viri, iudices* sono nelle *civitates*, a economia rurale-urbana, così legati alle proprie istituzioni⁶⁵, da mettere nel sospetto che l'autonomia abbia avuto delle sfere più complesse di competenza.

è rilevabile, ma la causa è "a nostro avviso" sempre quella di una continua comunicazione di culture, di economia, di strutture nel territorio. Cf. GUILLOU, *op. ult. cit.*, p. 23.

⁶⁵ Il Colliva ha altresì detto quanto in Federico II « il modo di intendere il suo potere nel Regno fosse diverso a seconda dei tempi e delle condizioni e come non univoca fosse la sua concezione dello Stato stesso ». (P. COLLIVA, *op. cit.*, p. 341. È questa dimensione storica che, per riscoprire una cultura della città e della campagna in questo periodo, c'impone di leggerne le diverse fasi che la legislazione lascia intravedere in una dinamica chiara, verso un'organizzazione che, proprio perché premurosa del rispetto della legge, viene sempre di più nelle aree a vocazione e destinazione rurale a ricongiungersi con la materia normativa vitale, la consuetudine. In un tessuto di questa forte tradizione era possibile anche richiamare non soltanto le regole della solidarietà, ma anche quelle delle culture: l'ordine, nelle masserie, di mantenere in vita tutti i cereali minori, tutte le leguminose, non è un provvedimento di « ritorno » a culture povere, ma è il frutto delle conoscenze di condizioni ambientali, dove la pluralità delle colture poteva forse sconfiggere più facilmente aridità più alte, improvvise, e dove le conoscenze alimentari vantavano

Libertà cittadine o libertà urbane? ⁶⁶. Questo tema caro al Mor, e ripreso anche per altri problemi ⁶⁷ si pone in modo diverso in Puglia: le libertà rurali sono le aspirazioni di un contado sul quale la

una tradizione che l'avidità del frumento non doveva distruggere. Anche su questo argomento se il metodo di ricerca cambia ottica, come indicato dagli scritti sopra citati del Nebbia e del Thiery tutta la imposizione di colture miste dell'epoca federiciana si colloca in una dimensione completamente nuova alla quale forse non è estranea la cultura araba sui cereali. Forse in parte si rimane nella progettualità dell'intervento sull'agricoltura, ma nel XIII secolo anche soltanto impostare un modello aveva la propria importanza. Del resto Manfredi colse in questo aspetto della politica paterna una grande possibilità di governo e riprese tutti i provvedimenti inerenti all'agricoltura.

⁶⁶ I documenti pugliesi, quelli stessi che Carabellese, Cassandro, Calasso e oggi altri storici indicano come punto di riferimento della presenza di cittadini, uomini dei centri urbani e rurali, sono troppi perché non si debba pensare che le istituzioni locali, attraverso i notai pubblici sì, ma *de loco*, non abbiano potuto creare un sistema « culturale » peculiare di queste terre, basato soprattutto sulla famiglia che nella terra era fondamentale e che era sempre stata riconosciuta nella propria forza economica e anche sociale. Una cultura « locale » che forse aveva avuto più possibilità di estrinsecarsi — nelle sue forme più proprie — nei territori con maggior insediamenti destinati alla coltivazione, dove l'accentramento del « sovrano » si era con il tempo ammorbidito, favorì a lungo la vitalità delle *universitates* che soltanto in questa epoca avevano trovato un indirizzo unitario da parte del potere politico. A nostro avviso, le istituzioni che si possono desumere dalla legislazione federiciana lasciano degli spazi molto interessanti affinché questo « decentramento » periferico trovi la propria vitalità attraverso una raggiungibile autonomia produttiva e quindi economica. A ciò si aggiunge per molti territori l'influenza avuta dalle disposizioni che aprivano gli insediamenti ai forestieri (H. B., *Novae Constituiones*, XIV, *Constitutio sive encyclica de extraneis ad domicilium in Siciliae regnum trasferendum invitandis*) che discrepavano con le precedenti disposizioni che proibivano le nozze con forestieri, se non vi fosse stata la *licentia imperialis specialis* e con le più recenti si poteva mantenere quel cosmopolitismo, quell'intrecciarsi di usi diversi ch'era stata la regola del sistema delle città portuali, tutte legate fra loro, ma tutte volte a guardare oltre le proprie mura.

⁶⁷ G. G. MOR, *Libertés urbaines et libertés rurales en Italie (XIe-XIVe Siècles)* in *Les Libertés urbaines et rurales du XIe au XIV siècle, Collectio Historiae*, 8, n. 19, 1968. L'A. ha giustamente detto che gli interessi verso l'autonomia nella città e nella campagna sono complementari, noi potremmo aggiungere che questo implica una serie di problemi istituzionali di natura differente. Per primo va ripensato quale è stato anche in Puglia il punto più operante di aggregazione: leggendo lo scritto del Picasso sulla importanza della parrocchia (Gaudemet giustamente rilevava che il termine in tutto

città domina, dove si ha il fenomeno della comitatinanza, dove si tentano forme « intermedie » di autonomie⁶⁸.

La presenza di tanti agglomerati rurali, di città con economia agraria, la frequenza dei rapporti fra un centro e l'altro, i *castra*, i castelli sono tutte presenze che non determinarono un rapporto di contrasto e contraddizione fra campagna e città. Questa fu forse l'intuizione di Federico II.

Per la Puglia il problema delle *libertates* appare, dopo quanto detto fin qui, un problema di qualità, più che di quantità: nell'epoca federiciana, dalla documentazione imperiale, appare un grande rispetto per le città, *speciales* e *parvae*, una considerazione costante della funzione strategica del territorio, un'impostazione seria di una trasformazione agraria. Questo avrebbe potuto essere un terreno fertile anche per le *libertates*, ma a nostro avviso, le città ebbero

il medioevo indicava la comunità rurale: J. GAUDEMET, *La vie paroissiale en Occident au Moyen âge et dans les temps modernes in Les Communautés rurales*) all'interno della legislazione canonica, s'intuisce come nelle campagne le istituzioni erano sorrette anche da queste regole e come, pertanto la struttura della famiglia, il rispetto della solidarietà trovava un secondo sostegno, per di più notevole, per la organizzazione della comunità. Le *libertates* rurali avevano certamente al centro il mantenimento di questo tipo di autonomia, entro il quale, si maturavano anche le condizioni associative della comunità. Cf. G. PICASSO, *Campagna e contadini nella legislazione della Chiesa fino a Graziano in Medioevo rurale* cit., pp. 381-397; Id., « *Cura animarum* » e *parrocchie in Italia nella normativa canonica in Pievi e parrocchie in Italia nel basso medioevo (sec. XIII-XIV)*, Atti del VI convegno di storia della chiesa in Italia (Firenze, 21-23 sett. 1981), Roma 1983, pp. 65-80.

⁶⁸ L'interessante prospettiva della Saracco Previdi che ha tentato di distinguere fra i nuclei urbani veri e propri, gli uomini del territorio e le forme intermedie d'insediamento potrebbe darci qualche spunto per le forme abitative rurali della Puglia, indotte, quelle cioè volute dal potere regio e che dovettero poi ritrovare uno spazio fra le altre comunità preesistenti. E. SARACCO PREVIDI, *La formazione di un nucleo urbano della Marca medievale: Macerata in Studi maceratesi*, n. 7, 1973; Id., *Nucleo urbano e contado o piuttosto gli uomini del territorio maceratese nel secolo XIII? Forme intermedie d'insediamento in Atti e Memorie della deputazione di storia patria per le Marche*, 1978. A nostro avviso resta fondamentale riaffermare che le comunità rurali, i centri abitati della Puglia non sono « isole feudali » che emergono da un fondo feudale, ma nuclei vitali che hanno approfittato di ogni situazione politica favorevole per rafforzare la propria identità culturale. Cfr. P. BREZZI, *Le relazioni tra la città e il contado nei comuni italiani in Quaderni catanesi*

una propria impostazione urbana, risalente al passato, nella quale l'essere liberi significava l'essere dentro la propria città nella possibilità di esercitare proprie attività, paghi di poter stabilire rapporti con il Mediterraneo piuttosto che costruire un potere politico locale. Le stesse ribellioni si maturano senza una progettualità di conquista di un potere organico, ma dimostrano piuttosto l'insofferenza di un potere centrale esoso o limitante proprio di questa dimensione ultracittadina. Nei centri rurali invece la vocazione a vivere nei piccoli insediamenti, la volontà di avere la gestione delle terre, la necessità di vivere consociati dettò certamente il desiderio di avere alcune delle *libertates* fondamentali, ma sempre in una concezione non politica dell'autonomia.

Il centro rurale fu città e la città si integrò con il proprio territorio: nell'epoca federiciana la rete capillare delle masserie, degli insediamenti voluti dal *rex*, la presenza viva anche dei centri monastici, creò una pluralità di forze che proprio per la loro limitata autonomia, alla quale però esse tenevano, ben difficilmente sarebbero cadute nella rete di una rifeudalizzazione, e mentre garantivano a sé stesse una stabilità economica, proponevano un modello di produttività agraria strettamente legato all'economia delle città maggiori dedite alle attività commerciali e protese verso una cultura cosmopolita.

FRANCA SINATTI D'AMICO

di studi classici e medievali, V, 1983, p. 201-234. Queste identità non sfuggono a Federico II che ravvisò in esse gli elementi territoriali validi per il suo progetto di « stato », come era ben consapevole che proprio queste *universitates* sorrette — com'erano — dalla guida parrocchiale costituivano, una volta sottratte al potere feudale, un elemento stabilizzante della centralità del *Regnum*.